



DISEGNO DI LEGGE N. 64

Presentato dalla Giunta regionale

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Presentato il 20 aprile 2009

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il disegno di legge che oggi presentiamo contiene una prima serie di misure che consideriamo urgente adottare per mettere a disposizione delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie interventi immediati e di grande concretezza a supporto dello sviluppo del sistema sociale ed economico regionale. Le misure prospettate nel disegno di legge vanno a sostegno della domanda e si muovono nella prospettiva di rinforzare il sistema economico regionale perché sia attrezzato per affrontare la competizione sui mercati globali all'uscita dalla crisi. Le proposte si fondano sulla convinzione che il sistema economico regionale sia sano, radicato sul territorio ed abbia risorse, energia, creatività e visione per affrontare questa crisi e superarla uscendone rinvigorito ed irrobustito.

La crisi

La crisi economica che stiamo affrontando è globale ed in questi primi mesi dell'anno non mostra segni di allentamento; la contrazione dell'attività è diffusa ai principali settori ed è particolarmente pronunciata per industria e costruzioni.

La crisi nata nell'estate del 2007 nel mercato dei mutui immobiliari americani, dopo essersi rapidamente estesa a ogni comparto della finanza e a tutto il mondo, ha colpito negli ultimi mesi l'economia reale, influenzando le scelte di consumo, investimento e produzione. La dinamica del prodotto nelle principali economie si è fortemente deteriorata; risentono ora della crisi anche i paesi emergenti

Nell'area dell'euro la frenata della domanda estera e la crisi dei mercati finanziari si sono innanzitutto ripercosse sulle decisioni d'investimento delle imprese. L'indicatore che fornisce una stima della dinamica del PIL dell'area anticipando di alcuni mesi le stime ufficiali, è divenuto negativo in novembre e nel mese di febbraio è negativo per la quarta volta consecutiva scendendo a -0,63%; la contrazione del PIL è stimata oggi a circa -2,5% in ragione d'anno. Il quadro internazionale è peggiorato, le tensioni sui mercati finanziari permangono, con una conseguente caduta della domanda estera, che si somma ad una persistente debolezza della domanda interna. Le imprese reagiscono con un calo della produzione industriale e la collettività mostra un clima di fiducia ai minimi storici.

Il PIL dell'Italia, diminuito dell'1,6 per cento in ragione d'anno nel secondo trimestre del 2008, è caduto del 2,0 nel terzo, riflettendo un forte calo degli investimenti delle imprese, una flessione delle esportazioni, una stagnazione dei consumi delle famiglie. Il peggioramento congiunturale si è accentuato negli ultimi mesi del 2008: si stima che nella media del quarto trimestre l'indice della produzione industriale sia disceso di circa il 6 per cento. La fiducia delle imprese è scesa a livelli minimi; recenti sondaggi congiunturali prefigurano la prosecuzione della fase di debolezza dell'attività di investimento nell'anno in corso, in un contesto di diffuso pessimismo sulle prospettive della domanda. L'occupazione, in crescita da oltre dieci anni, ha subito una battuta d'arresto nel terzo trimestre dell'anno scorso; si assiste ad un massiccio ricorso alla Cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, con pregiudizio della sua capacità finanziaria.

Il credito bancario è in rallentamento, riflettendo una domanda di finanziamenti da parte di imprese e famiglie resa più prudente dalla recessione; il rallentamento del credito è più intenso nei confronti delle piccole imprese, che subiscono un progressivo inasprimento

delle condizioni di concessione dei prestiti mentre sembra essere in aumento la percentuale di imprese che incontrano difficoltà nel finanziarsi.

Nel corso della seconda parte del 2008 la situazione dell'economia e della produzione in Friuli Venezia Giulia è via via peggiorata sia nel comparto manifatturiero, che rappresenta la principale specializzazione produttiva della nostra Regione, sia in quello dei servizi con riferimento particolare ai servizi alle imprese, quali le spedizioni, i trasporti, il commercio.

I segnali registrati nel corso dei primi due mesi del 2009 (gennaio e febbraio) dagli indicatori che misurano la produzione industriale e quella dei servizi, mostra il permanere della crisi, soprattutto se analizziamo gli indicatori di criticità occupazionale come la CIG ordinaria e la crescita della disoccupazione.

Il PIL regionale, stimato ad oltre 1,6% nei primi mesi del 2008, è progressivamente scivolato nel corso del secondo trimestre all'1%, mentre nel terzo si è dimezzato ulteriormente per sfondare, nel corso del quarto trimestre, la soglia psicologica dello zero, attestandosi definitivamente sul valore di -0,3%.

Dal punto di vista territoriale le province che presentano le difficoltà maggiori sono in primo luogo Pordenone e Gorizia seguite, a grande distanza, da Udine e, infine, Trieste che in conseguenza della sua modesta vocazione manifatturiera risente in misura marginale del fenomeno.

I settori fino ad oggi maggiormente coinvolti a livello nazionale ed internazionale, sono quelli, del credito (che di fatto, ha dato il via alla crisi), dell'automobile, degli elettrodomestici, della chimica, dell'edilizia, della siderurgia, del legno, di una parte della meccanica.

La crisi del settore del credito, particolarmente violenta dal versante occupazionale in Paesi come gli Stati Uniti, non ha provocato a tutto oggi impatti negativi nella zona Euro e nel nostro Paese. Anzi gruppi assicurativi come le Generali paiono intenzionati a rafforzarsi ulteriormente proprio approfittando delle opportunità che la crisi mette loro a disposizione.

In modo analogo la caduta del mercato automobilistico si è riflessa limitatamente nel tessuto produttivo regionale nei confronti delle imprese siderurgiche quali ABS ed altre imprese dell'automobile, come Automotive di Tolmezzo, ed altre ancora della zona di Pordenone, Maniago, Gorizia e Trieste.

Molto seria e preoccupante si presenta, invece, la crisi degli elettrodomestici che nel nostro Paese e nella nostra regione rappresenta una delle maggiori specializzazioni produttive, in particolare in provincia di Pordenone, ma anche di Udine, dove vi sono insediate numerose imprese di fornitura. Fino ad oggi i danni occupazionali sono risultati contenuti, sia pure attraverso il notevole ricorso agli ammortizzatori sociali, se confrontati con quelli di altre regioni italiane come le Marche, la Toscana, il Piemonte, la Lombardia. Nel 2009 la situazione di questa filiera produttiva potrebbe comunque aggravarsi con riferimento alle forniture elettromeccaniche della provincia di Pordenone ed Udine e le produzioni legate alla fornitura della linea del freddo (condizionatori, frigoriferi, ecc.).

La siderurgia regionale si trova ad affrontare il calo della domanda di circa il 30/40% in conseguenza della grave crisi del mercato automobilistico e di quello edilizio e di conseguenza, da alcuni mesi, ricorre massicciamente agli ammortizzatori sociali in primo luogo la CIG.

Come il precedente anche il settore chimico e della gomma plastica presenta nel nostro Paese e nella nostra regione notevoli difficoltà in conseguenza del ruolo di fornitore di materie prime e semilavorati al settore automobilistico. Le imprese coinvolte sono piuttosto numerose sia nella provincia di Udine che in quella di Gorizia e di Trieste ed, in questo senso, si provvederà alla dichiarazione dello stato di crisi del settore ai sensi del capo terzo della Legge regionale 18/2005.

Pure per il settore edilizio, dopo oltre 10 anni di crescita ininterrotta, si è registrato da qualche tempo ad un calo della domanda ed una pur lenta caduta dei prezzi. Conseguentemente si assiste quasi ovunque ad un progressivo rallentamento delle attività cantieristiche ed una riduzione del ciclo delle assunzioni. La speranza per il breve è riposta soprattutto su un'accelerazione degli investimenti in opere pubbliche.

Il settore del legno, da un lato, risente dalla caduta degli investimenti in beni durevoli da parte delle famiglie (che incorpora al suo interno anche la caduta del mercato edilizio), ma dall'altro, com'è naturale, anche del mancato riassorbimento di alcune crisi settoriali degli anni 2003/2005, in particolare quelle legate alla crisi del distretto della sedia.

Infine non vanno dimenticate le difficoltà di alcune produzioni meccaniche, degli spedizionieri e degli autotrasportatori.

Può dirsi, sinteticamente, che il 2008 si caratterizza come un anno dalla doppia faccia, con un primo semestre che prosegue la tendenza alla crescita degli anni precedenti ed un secondo che volge decisamente al brutto con il sostanziale peggioramento di tutti i principali indicatori mercato-lavoristici. Nel primo semestre, infatti l'occupazione si accresce di 7 mila unità mentre la disoccupazione, la CIGS, la mobilità, non evidenziano le impennate che si manifesteranno nella seconda parte dell'anno. Nel secondo semestre 2008, l'occupazione diminuisce di 6 mila unità nel terzo trimestre 2008 la Cassa integrazione, in particolare ordinaria, registra una crescita particolarmente sostenuta, ma anche la straordinaria si incrementa in maniera significativa. Dal punto di vista dell'impatto occupazionale è possibile affermare che si assiste alla riduzione del lavoro immigrato, di quello somministrato, del lavoro parasubordinato, mentre non si evidenziano disparità dal versante del genere.

Le prospettive

Negli ultimi mesi a crisi globale si è intensificata ed estesa e le prospettive di crescita dell'economia mondiale si sono deteriorate in misura marcata. La Banca d'Italia prevede che tali sviluppi determinino in Italia un proseguimento nell'anno in corso della fase recessiva in atto; il prodotto riprenderebbe a espandersi, seppur di poco, solo nel 2010, beneficiando di una ripresa degli scambi internazionali.

La dinamica del prodotto potrebbe essere ancora più negativa se prendessero corpo i rischi di un ulteriore indebolimento dell'economia mondiale. Prospettive meno negative potrebbero essere dischiuse da una piena ed efficace applicazione dei programmi per la stabilizzazione dei mercati finanziari e il sostegno della domanda aggregata, definiti e in corso di definizione nelle principali economie

In Friuli Venezia Giulia per il 2009 si prevede un ulteriore calo che attualmente viene stimato tra il -1 ed il -2,2%. Soltanto per il 2010 si prevede una fase di ripresa. Il ridimensionamento del PIL, nel corso del 2008 e 2009, dovrebbe attestarsi su un valore di

1,5 punti, mentre i riflessi negativi sull'occupazione regionale dovrebbero comportare una caduta di circa 10/12 mila occupati.

Si tratta di un impatto negativo che in ambito regionale si manifesterà soprattutto sul settore industriale ed in quello edilizio, mentre i servizi e l'agricoltura sono chiamati ad un'azione anticongiunturale allo scopo di contenere le perdite occupazionali.

Per il 2009 l'occupazione è destinata a diminuire di oltre 10.000 unità; da una prospettiva generale il settore industriale e quello edilizio ne pagano lo scotto maggiore. Il numero dei disoccupati è destinato ad accrescersi ulteriormente, sia perché diminuiscono gli occupati sia perché i giovani che si affacciano per la prima volta al mercato non trovano lavoro.

La cassa integrazione, alla fine del 2009, dovrebbe attestarsi su 6/7 milioni di ore, con un ulteriore incremento dopo quello fatto registrare nel corso del 2008. Si tenga conto, infatti, che nel corso dei primi due mesi del 2009 si sono già cumulati 1,3 milioni di ore, di cui oltre un milione provenienti dalle richieste di CIG. Per queste ragioni nel primo semestre 2009 si prevede un consistente incremento della cassa integrazione ordinaria, mentre nel secondo è prevista una notevole ripresa della straordinaria. Per le imprese sotto i 15 dipendenti ed in quelle del terziario si prevede un notevole ricorso alla sospensione del lavoro come previsto dalle recenti norme varate dal Governo Nazionale.

L'Agenzia regionale del lavoro stima che tra il 2008 e il 2009 vi saranno circa 50 mila lavoratori coinvolti a vario titolo in situazioni di crisi: sospesi dal lavoro oppure licenziati per causa diretta oppure indiretta di tali situazioni. Tra i lavoratori sospesi troviamo quelli collocati in CIG e CIGS e quelli sospesi sulla base delle recenti norme predisposte dal Governo. Tra i lavoratori licenziati troviamo tutti quelli collocati in mobilità, quelli che percepiscono la disoccupazione e quelli privi di qualsiasi ammortizzatore sociale. Di essi si stima che circa 30 mila provengano dal settore industriale allargato e gli altri 20 mila dal settore terziario, in particolare dall'indotto più direttamente legato al settore industriale ed edilizio; tra questi i trasporti, gli spedizionieri, il commercio, i servizi alle imprese, il comparto alberghiero, quello delle fiere e delle esposizioni, in una certa misura quello della pubblicità ecc.

Vi è tuttavia ampio consenso sul fatto che, in una fase ciclica eccezionalmente avversa, le politiche economiche debbano mettere in atto ogni possibile iniziativa per attenuare e abbreviare la recessione, purché non venga compromessa la sostenibilità nel medio e lungo periodo delle finanze pubbliche. Questa poggia in ultima analisi sulla prospettiva di riattivare il processo di crescita dell'economia

Le misure

La Banca centrale europea, dopo la riduzione concertata di ottobre, ha ulteriormente abbassato i propri tassi di riferimento nelle riunioni di inizio novembre e inizio dicembre, di 50 e 75 punti base, rispettivamente. Le aspettative di inflazione a breve e a medio termine, peggiorate in estate di pari passo con l'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche, si sono drasticamente ridimensionate negli ultimi mesi

L'Unione Europea è intervenuta con un "piano di ripresa" (26 novembre 2008) imperniato su due elementi principali, che si rafforzano a vicenda:

1. misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia.
2. "investimenti intelligenti" per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine.

Il piano, che è strettamente collegato al patto di stabilità e di crescita e alla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, prevede:

- un incentivo finanziario immediato pari a 200 miliardi di euro (1,5% del PIL dell'UE), costituito da un'espansione del bilancio degli Stati membri pari a 170 miliardi di euro (circa 1,2% del PIL dell'UE) e da un finanziamento UE a favore di azioni immediate dell'ordine di 30 miliardi di euro (circa 0,3 % del PIL dell'UE);
- diverse azioni prioritarie basate sulla strategia di Lisbona per adeguare le nostre economie alle sfide a lungo termine pur continuando ad attuare le riforme strutturali volte ad aumentare la crescita potenziale.

Le azioni decise a livello europeo hanno una ricaduta anche sulle politiche regionali poiché consentono di accelerare la spesa sul territorio dei fondi strutturali FERS e FSE programmata nei Programmi Operativi Regionali.

Il Governo ha adottato un approccio modulare, intervenendo con azioni fortemente contestualizzate.

Nell'estate 2008 con la Legge 133/2008 ha anticipato due manovre chiave: un censimento delle risorse 2000-2006 rimborsate dal bilancio comunitario, ma non impegnate dalle amministrazioni, con l'obiettivo di una loro riprogrammazione verso iniziative a rapida attuazione e a più spiccata centralizzazione gestionale e la riprogrammazione delle risorse 2007-2013 assegnate alle Amministrazioni Centrali, per le quali non siano stati adottati i relativi programmi attuativi, mediante il loro dirottamento verso il neo-istituito Fondo per le infrastrutture strategico di rilevanza nazionale.

Ha quindi avviato un serrato confronto con le Regioni, richiamando alla responsabilità di istituzioni, parti sociali, cittadini perché diano prova "della propria capacità solidale, rimuovendo ogni ragione di conflitto ed esprimendo forme –anche originali- di straordinaria, leale collaborazione e proponendo 3 linee di azione:

1. stabilità della finanza pubblica e degli intermediari creditizi;
2. liquidità delle banche, delle imprese e delle famiglie;
3. occupabilità delle persone.

Da ultimo, con il DL 185/2008 convertito in Legge il 27 gennaio 2009 è intervenuto con un nutrito pacchetto di misure di sostegno alla domanda, ai redditi, alle imprese. Il decreto reperisce risorse per 5,6 miliardi nel 2009 e le impiega per sostenere le famiglie con redditi bassi, per ridurre il prelievo fiscale sulle imprese e per stimolare l'attività di investimento.

Gli analisti valutano che, tenendo conto delle misure di sostegno alla domanda decise dal Governo, il PIL si contragga del 2,0 per cento nella media del 2009, per poi tornare a crescere dello 0,5 nel 2010. La previsione tiene conto della caduta, superiore alle attese, della produzione industriale nello scorcio del 2008, in particolare del dato di novembre, diffuso il 14 gennaio. Tra le componenti della domanda sarebbero particolarmente penalizzati gli investimenti in capitale produttivo, compressi da prospettive di domanda estera e interna durevolmente negative e comunque assai incerte.

La Regione Autonoma Friulia Venezia Giulia già nella manovra finanziaria 2009 ha inserito le prime misure di sostegno dell'economia regionale in prospettiva antirecessiva, che ricordiamo sinteticamente:

- o la riduzione delle aliquote dell'IRAP per le imprese di piccole e medie dimensioni, stimata in circa 16 M€
- o nuovi strumenti di sostegno alle PMI e precisamente
 - la costituzione di un fondo di co-garanzia per le PMI di tutti i settori, con una dotazione iniziale di 10 M€
 - la costituzione di un fondo per la capitalizzazione delle PMI, con una dotazione iniziale di 15 M€

Sono in corso di definizione inoltre interventi nelle aree e concentrazioni territoriali in crisi da negoziare con le parti sociali, finanziate con risorse FAS della nuova programmazione 2007-2013 e misure di politiche attive del lavoro e sostegno al reddito, finanziate con le risorse FSE già programmate nel POR FSE 2007-2013 per gli anni 2009 e 2010 e da implementare sulla base dell'Accordo concluso tra Stato e Regioni il 12 febbraio 2009.

Con le misure contenute nel presente disegno di legge regionale gli strumenti di lavoro dell'Amministrazione Regionale vengono ulteriormente rafforzati lungo le seguenti direttrici fondamentali:

- a) accelerazione della spesa pubblica regionale per opere e lavori pubblici;
- b) ulteriore rafforzamento degli strumenti di sostegno finanziario delle imprese regionali;
- c) misure di sostegno ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro ed al reddito delle famiglie;
- d) misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli enti pubblici regionali.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, il disegno di legge propone un programma di investimenti pubblici in chiave anticiclica; in questo senso la proposta prevede disposizioni volte da un lato a ri-orientare le autorizzazioni già disposte dal bilancio "sospendendo" le regole di spesa vigenti per concentrarla su opere e lavori di immediata cantierabilità e dall'altro a semplificare ed accelerare gli iter procedurali, con l'obiettivo di accelerare la spesa pubblica con l'affidamento del maggior numero possibile di appalti pubblici entro i prossimi 12-15 mesi per offrire quindi un concreto e solido sostegno all'occupazione nel settore dell'edilizia ed in tutto il suo indotto.

Per quanto riguarda la seconda direttrice, il disegno di legge propone una serie di interventi di politica economica che si inseriscono in una più ampia strategia di azioni volte a contrastare gli effetti negativi della crisi e favorire la ripresa del sistema economico

regionale nei diversi settori colpiti. In particolar modo una serie di interventi in particolare sono volti ad integrare e completare il disegno proposto nella Legge Finanziaria regionale 2009 e ad aumentare le capacità finanziarie degli strumenti già disponibili (Fondi di rotazione, obbligazioni) oltre che a semplificare ed alleggerire gli obblighi dei beneficiari, sia in termini di rendicontazione che in termini di risultati. Sono previsti nuovi regimi di aiuti "de minimis" e vengono migliorate le leggi di settore per il turismo, il commercio, i servizi alle imprese.

Il pacchetto di misure relativo al sostegno al reddito è rivolto in particolare ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e che sono privi di tutele e le famiglie.

Semplificazione e riduzione di oneri amministrativi completano la proposta, fornendo una risposta che ci auguriamo efficace sia al sistema delle imprese che agli enti pubblici della regione.

Si procede ora ad illustrare sinteticamente i contenuti degli articoli del disegno di legge.

Il capo I reca disposizioni in materia di lavori pubblici. Le disposizioni qui contenute sono finalizzate ad accelerare la spesa pubblica regionale per opere e lavori pubblici, a semplificarne l'iter procedurale, a ridurre gli oneri a carico delle imprese per la valutazione di impatto ambientale sui progetti di interesse privato.

Art. 1 - Si propone, al comma 1, di concentrare le risorse regionali disponibili per gli esercizi 2009 e 2010 per opere pubbliche su interventi che possano essere appaltati entro tempi contenuti e siano di supporto al settore edilizio regionale.

A questo scopo sono individuati gli interventi con i seguenti requisiti:

- opere di dimensioni finanziarie medio-piccole che rappresentano il 60-70% delle opere pubbliche regionali e alle quali sono particolarmente interessate le imprese regionali (la soglia di 500.000 euro coincide con la possibilità, introdotta dalla legge regionale 2/2009 di procedere ad appalto con procedura negoziata);
- dispongano già di progetto definitivo con le relative autorizzazioni e sia, quindi, possibile predisporre il progetto esecutivo in tempi contenuti.
- il criterio di priorità individuato consente alle opere dotate di progetto definitivo di essere finanziate con precedenza.

La disposizione normativa non richiede nuove risorse, poiché viene finanziata con gli stanziamenti di bilancio disponibili per le leggi di settore.

La disposizione di cui al comma 3 integra la manovra prevista dal comma 1 supportando, in particolare, l'attività di progettazione degli enti locali.

La concessione a sportello è immediata e incentiva gli enti a presentare celermente domanda di finanziamento, perché questa viene soddisfatta in ordine di presentazione delle medesime nei limiti delle disponibilità finanziarie.

Le modifiche introdotte all'articolo 56 della legge regionale 14/2002 si sono rese necessarie ai fini di accelerare e semplificare le procedure contributive in materia di opere pubbliche.

In tal senso, si è ritenuto di eliminare la fase relativa all'ammissibilità della spesa, ferma restando la rendicontazione semplificata prevista dalla legge regionale 7/2000.

In linea con quanto emerge dal combinato disposto dei commi 6 e 10 dell'articolo 128 del decreto legislativo 163/2006, è prevista una diversa disciplina che introduce la possibilità di finanziare gli interventi di importo inferiore al milione di euro sulla base di uno studio di fattibilità, comprensivo del quadro economico dell'opera certificato dal responsabile del procedimento.

L'introduzione del comma 5 bis dell'articolo 68 della legge regionale 14/2002 si è reso necessario al fine di contemperare le esigenze di semplificazione delle procedure contributive con l'esigenza di garantire una pronta realizzazione dell'opera pubblica finanziata.

Art. 2 - La norma proposta prevede la riduzione degli oneri a carico delle imprese derivanti dalla tariffa applicata ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, dall'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

La definizione della tariffa per i controlli a seguito del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in misura forfetaria è motivata dalla constatazione che la maggior parte degli allevamenti è di poco al di sopra dei valori limite previsti dal decreto legislativo 59/2005 per la domanda di AIA e che pertanto, l'impatto ambientale delle attività svolte è contenuto rispetto ad altre realtà produttive.

Si rileva inoltre che le caratteristiche degli impianti in oggetto hanno un livello di complessità molto ridotto in relazione ai fattori potenzialmente inquinanti.

Il Capo II è relativo all'accelerazione delle procedure per la realizzazione delle opere strategiche di interesse regionale.

Artt. 3 - 4: L'accelerazione delle procedure riguarda tre fattispecie:

- a) opere incluse negli atti di pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica di cui all'articolo 3 bis della LR 23/2007;
- b) opere incluse in altri piani o programmi di settore;
- c) opere prevedenti interventi singoli.

Presupposto comune è la dichiarazione di interesse strategico regionale che compete alla Giunta regionale. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al Capo II della legge regionale 5/2007, anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi per il periodo massimo di 3 anni.

Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui all'articolo 3 entro 120 giorni dalla data di efficacia degli stessi. In caso di omissione la Regione nomina un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva.

L'approvazione del progetto preliminare delle opere strategiche regionali costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale. Il progetto definitivo va in conferenza di servizi decisoria, che sostituisce ogni altra autorizzazione, concessione, nulla

osta o atto di assenso comunque denominato L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori.

La pubblicazione del progetto di piano assolve agli adempimenti di pubblicità previste dall'articolo 11 del DPR 8 giugno 2001, n 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

I termini dei procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali sono ridotti del 50%.

Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel PURG e nelle sue varianti nonché all'Intesa Stato - Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 5 – 6 - La Giunta regionale delibera motivatamente la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore diversi da quelli indicati nell'art. 4 e di interventi puntuali che richiedano una tempestiva realizzazione e qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge. Tale deliberazione viene assunta previa intesa con i Comuni interessati e previo parere della competente commissione consiliare.

Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 5/2007, qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati.

La deliberazione include gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata sul BUR e notificata al Comune interessato. Analoga disciplina è prevista per interventi singoli dichiarati dalla Giunta regionale di interesse strategico regionale, in quanto richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.

Il Capo III disciplina interventi urgenti in materia di protezione civile.

Art. 7 - Si accelerano le procedure di approvazione e di appalto degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalla Regione con leggi ordinarie di settore (difesa del suolo, bonifica, ecc) correlati a situazioni di rischio per le quali è necessario un coordinamento con gli interventi emergenziali disposti dalla Protezione civile della Regione.

Art. 8 - La disposizione di cui all'art. 21 è necessaria per procedere alla realizzazione con procedure accelerate anche per le sedi comunali di protezione civile già finanziate dalla Protezione Civile della Regione e altre infrastrutture del sistema quali ad esempio centraline di monitoraggio della rete di sorveglianza meteorologica o di quella di sorveglianza sismica del territorio.

Art. 9 – La disposizione consente alla Protezione Civile della Regione di avviare immediatamente gli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica utilità ricorrendo all'occupazione d'urgenza e fissa le modalità per l'acquisizione definitiva delle aree da parte dell'ente territorialmente competente., sollevando nel contempo la Protezione Civile della Regione dall'onere di condurre a compimento tutti i complessi e lunghi procedimenti in materia di espropriazione. Il personale tecnico della Protezione Civile della Regione, sollevato da tali incombenze, può essere fattivamente e celermente impiegato per la cantierabilità di nuovi interventi di messa in sicurezza del territorio

Art. 10 - La disposizione mantiene le deroghe previste dalla LR 43/90 in materia di VIA per gli interventi di protezione civile: diminuisce il tempo tecnico di istruttoria propedeutica all'effettiva attivazione del cantiere e pertanto, complessivamente, si riduce in modo sostanziale il tempo di realizzazione dell'opera di messa in sicurezza del territorio.

Il Capo IV reca norme urgenti a favore di attività produttive

Art. 11 - Si viene a completare il disegno che ha portato all'istituzione del Fondo regionale di garanzia per le PMI. Mentre con il Fondo regionale di garanzia si è disciplinato il rilascio di co-garanzie a favore delle PMI operanti sul territorio regionale, a fianco di quelle concesse dal sistema dei Confidi, con l'articolo in esame si autorizza a controgarantire le medesime operazioni in modo da amplificare al massimo l'intervento pubblico destinato a favorire l'accesso al credito delle PMI, ottenendo una più favorevole ponderazione del rischio e conseguentemente un minor accantonamento a capitale di vigilanza da parte delle banche coinvolte nelle operazioni di credito.

Si prevede un importante intervento a sostegno delle PMI beneficiarie di contributi a valere sul Capo I della legge regionale 4/2005 che si trovano ad attraversare una situazione di difficoltà indotta dall'attuale crisi dei mercati finanziari internazionali. La norma permette di superare la soglia qualora le variazioni siano determinate dal mutare delle condizioni economiche finanziarie indotte dalla crisi congiunturale dei mercati e in ogni caso non riconducibili a cause imputabili ai beneficiari. Come noto l'articolo 8 della citata legge regionale 4/2005 rimanda alla disciplina regolamentare di attuazione, la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di politica industriale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge. L'articolo 22, comma 4, lettera b), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354, prevede che la Commissione per l'istruttoria e la valutazione delle domande predisponga gli elementi per l'autorizzazione da parte del soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese delle variazioni rispetto al progetto ammesso a contributo entro un margine di tolleranza del 20% in diminuzione degli indicatori valutati in sede di istruttoria. Ciò per permettere una più elastica valutazione della situazione che diversamente avrebbe potuto portare alla rideterminazione o alla revoca dei contributi concessi pur trattandosi di imprese sane e meritevoli.

Si prevede una modifica all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, che consente all'Amministrazione regionale, in situazione di crisi dei mercati e di difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere tutti gli strumenti ritenuti opportuni ed efficaci al fine di fronteggiare la situazione di crisi, anche in relazione alle possibilità offerte

dalla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008, "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica".

Si dispongono alcune modifiche all'articolo 6 della legge regionale 23/2001 per consentire un più ampio uso dello strumento obbligazionario ivi previsto, omettendo la precisazione della particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili, anche alla luce delle difficoltà applicative riscontrate. Allo stesso fine di garantire il massimo utilizzo dello strumento nell'attuale fase di crisi, si prevede di utilizzare anche in questo contesto, le possibilità offerte dalla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 sopra citata. L'applicabilità delle condizioni previste dalla Comunicazione è tuttavia subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea del regime "quadro" nazionale di aiuto. In questo modo vengono liberate risorse non utilizzate e originariamente vincolate alle imprese giovani e femminili e per destinarle al sistema delle imprese nel suo complesso.

Si autorizza l'Amministrazione regionale a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5 della legge regionale 23/2001.

Si consente di finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, di cui alla legge regionale 3/1999 anche se pervenute oltre il termine normativamente stabilito ma comunque entro il 15 marzo.

Art 12 - Ai fini di semplificazione delle procedure si modifica la LR 47/1978; inoltre si prevedono contributi per investimenti a favore dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT.

Ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, ad effettuare erogazioni in via anticipata su diversi canali contributivi. L'erogazione in via anticipata è disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attività di controllo e senza necessità di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria. Tali regole valgono anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione in via anticipata è disposta sino alla misura del 30 per cento dell'importo concesso, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Tale disposizione si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali: DPR 260/2007, 273/2007, 344/2008 A far data dal 2010 le disposizioni di cui all'art. 12 potranno avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007 – 2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti

dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) 1083/2006 in combinato disposto con quanto indicato dall'articolo 27 della legge regionale n. 7/2008 e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.

Il Capo V prevede interventi a favore del settore della pesca.

Art. 13 Sostituisce l'art. 37 della L. R. 17/2006, riguardante la pesca del novellame da allevamento che viene effettuata nella laguna di Grado e Marano. La norma originaria aveva sollevato le critiche di molti operatori del comparto ittico, delle due Cooperative di pescatori della laguna di talune Associazioni del settore della pesca professionale, che ne avevano più volte richieste la modifica. In particolare è stato chiesto di aumentare il periodo di pesca previsto nell'art. 37 e di eliminare il vincolo di destinazione dei quantitativi di novellame pescato al solo ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli della nostra regione. Su tale modifica vi era stata l'intesa delle Associazioni, a seguito di una riunione del Tavolo Azzurro del marzo 2007. Accogliendo le richieste degli operatori si ritiene di proporre un articolato che tenga conto dei limiti più ampi del D.M. 7 agosto 1996 rinviando al regolamento di attuazione la disciplina delle specifiche modalità di pesca con l'accordo con le rappresentanze dei pescatori. Sulla materia è poi intervenuto l'art. 101 della L.R. 9/2007 che aveva rinviato al 1 gennaio 2008 l'entrata in vigore della disposizione di detto art. 37 che pertanto va abrogato.

Il Capo VI reca interventi nel settore del lavoro e formazione professionale

Art. 14 - Con l'autorizzazione ad utilizzare il lavoro somministrato si affronta una criticità organizzativa, posta dall'esigenza di amministrare con assoluta celerità le misure di aiuto ai lavoratori di competenza regionale e concordate in sede di Accordo Stato-Regioni.

Art. 15 - Reca disposizioni finalizzate a garantire un sostegno ai collaboratori a progetto che, in conseguenza della fase critica che sta attraversando l'economia, abbiano subito l'interruzione o il mancato rinnovo delle collaborazioni. Si intende così aumentare in maniera significativa il numero dei beneficiari di trattamenti legati alla fine lavoro includendovi i lavoratori parasubordinati; sul punto, si ricorda che, nella medesima evenienza, l'area del lavoro subordinato è coperta dagli ammortizzatori sociali previsti dalla vigente normativa nazionale e dagli ammortizzatori sociali in deroga, in relazione ai quali lo scorso 6 marzo è stata sottoscritta dalla Regione e dalle parti sociali l'intesa istituzionale territoriale necessaria alla loro concessione. Per quanto riguarda i collaboratori a progetto, la Regione è autorizzata a riconoscere ad essi, nel caso di fine lavoro, una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente (limite massimo che non potrà essere globalmente superato nell'ipotesi, peraltro ammissibile, che l'intervento regionale si cumuli con quello previsto a favore dei medesimi beneficiari dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito con la legge 2/2009), purché soddisfino determinate condizioni reddituali e previdenziali, delineate puntualmente nell'articolato, che rinvia inoltre ad un apposito regolamento per la determinazione delle modalità di richiesta, dei criteri e delle modalità di concessione del trattamento di che trattasi. Viene infine prevista la possibilità per la Regione di trasferire le risorse destinate all'intervento in questione all'INPS per l'erogazione del medesimo - una

volta verificata la sussistenza dei requisiti - fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con modalità da definire in un'apposita convenzione.

Art. 16- Al fine di favorire l'utilizzo di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e percettori di trattamenti previdenziali, si intende favorire, in via sperimentale per un periodo di tre anni, il loro impiego in attività di utilità sociale. La disposizione prevede infatti la possibilità che la Regione finanzi specifici progetti elaborati da pubbliche amministrazioni che prevedano l'impiego di soggetti percettori di trattamenti previdenziali in attività che comportino la realizzazione di opere o la fornitura di servizi di utilità collettiva, secondo la normativa nazionale in vigore. La determinazione dei criteri e le modalità di concessione dei contributi, nonché la loro misura, sarà definita con regolamento regionale.

Art. 17 – Reca misure di accelerazione di procedimenti in corso in materia di formazione professionale.

Il Capo VII - Art. 18 Dispone l'accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia e la modifica della legge 11/2005 relativamente alla carta famiglia.

Il Capo VIII reca disposizioni in materia societaria.

Art. 19 – Al comma 1 si interviene in considerazione della particolare rilevanza socio-economica della questione, e anche al fine di salvaguardare l'occupazione e le professionalità presenti nel Bic di Trieste, Si ritiene si renda opportuna una specifica previsione normativa per sbloccare la trattativa avviata da tempo per la cessione di BIC Sviluppo Italia. La Regione viene autorizzata a garantire Friulia per eventuali rischi che non trovano già una copertura nelle previsioni contrattuali nel limite massimo di 680.000 euro. La modifica normativa contenuta al comma 2 si rende opportuna per rimodulare l'oggetto sociale della società specificando i vincoli posti dal Decreto Bersani e per garantire il miglior supporto della società alle necessità e alle attività dei soci della stessa, in particolar modo della Regione. La norma proposta consente inoltre di avviare con maggior speditezza rispetto a quanto potrebbe fare autonomamente l'Amministrazione regionale nuovi lavori e forniture di servizi di particolare interesse strategico

Il Capo IX contiene disposizioni in materia di programmazione negoziata. Allo scopo di disporre di strumenti adeguati ad accelerare il processo di sviluppo territoriale, che richiede necessariamente una stretta collaborazione tra i diversi livelli di governo, vengono disciplinati i "patti territoriali" come strumenti che si fondano sulla concertazione ed il partenariato e sono finalizzati a realizzare con maggiore efficacia interventi plurimi ed integrati considerati come un complesso unitario che concorre alla creazione di condizioni favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale.

Art. 20 – Introduce la disciplina dei patti territoriali nell'ambito della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione).

Capo X – Disposizioni finali

Art. 21 – Disciplina l'entrata in vigore.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

INDICE

Capo I - Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche

Art. 1 - *(Finanziamenti straordinari per le opere pubbliche cantierabili)*Art. 2 - *(Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)*

Capo II

Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale

Art. 3 - *(Finalità e ambito di applicazione)*Art. 4 - *(Opere previste dagli atti di pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)*Art. 5 - *(Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)*Art. 6 - *(Opere strategiche puntuali)*

Capo III

Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile

Art. 7 - *(Procedure di accelerazione straordinarie)*Art. 8 - *(Modifica all'art. 5 della legge regionale 1/2007)*Art. 9 - *(Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile)*Art. 10 - *(Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile)*

Capo IV

Misure urgenti in materia di attività produttive

Art. 11 - *(Adegamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)*Art. 12 - *(Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)*

Capo V

Interventi in materia di pesca

Art. 13 - *(Modifiche all'art. 37 della legge regionale 17/2006)*

Capo VI

Interventi nel settore lavoro e formazione professionale

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Art. 14 - *(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)*

Art. 15 - *(Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto)*

Art. 16 - *(Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)*

Art. 17 - *(Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)*

Capo VII

Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia

Art. 18 - *(Modifiche alla legge regionale 11/2006)*

Capo VIII

Disposizioni in materia societaria

Art. 19 - *(Bic Sviluppo Italia FVG e modifiche all'art. 3 della legge regionale 3/1998)*

Capo IX

Patti territoriali

Art. 20 - *(Modifiche alla legge regionale 7/1981)*

Capo X

Disposizioni finali

Art. 21 - *(Entrata in vigore)*

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo I
Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche

Art. 1

(Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche)

1. Per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 gli incentivi per opere pubbliche previsti da normative regionali di settore sono assegnati prioritariamente per i lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro, che siano cantierabili nell'esercizio finanziario in cui sono disponibili i finanziamenti, secondo l'ordine di priorità inversamente proporzionale all'importo delle opere stesse. Un'opera si considera cantierabile in presenza del progetto definitivo approvato e corredato delle autorizzazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi finanziati nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, nell'ambito dei programmi attuativi regionali e nazionali finanziati con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), nonché agli interventi finanziati a valere sugli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sull'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) e sull'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, viabilità, edilizia, scolastica, sociale e sanitaria.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), ai fini della predisposizione della progettazione definitiva relativa a lavori di importo complessivo fino a 500.000 euro negli ambiti ritenuti annualmente prioritari dalla Giunta regionale.

4. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 3 sono concesse con procedimento a sportello in un'unica soluzione, sono erogate nella misura del novantacinque per cento delle spese di progettazione con il provvedimento di concessione e sono restituite, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria ed il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente, può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto o, previa deliberazione della Giunta regionale, fissarne uno nuovo.

5. Alla legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- a) dopo il numero 8 del comma 3 dell'articolo 17 è inserito il seguente:
<<8 bis) innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;>>;
- b) il comma 1 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.>>;
- c) il comma 2 dell'articolo 56 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del dieci per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.>>;
- d) dopo il comma 6 bis dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
<<6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.>>;
- e) dopo il comma 5 dell'articolo 68 è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al quaranta per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.>>.
6. I rientri delle anticipazioni confluiscono nel bilancio regionale con vincolo di destinazione a ulteriori predisposizioni di progetti. L'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per tali finalità viene effettuata con la legge di assestamento del bilancio dell'anno successivo all'avvenuta riscossione.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

7. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2007 e del capitolo 7010 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Spese per anticipazioni finanziarie agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici" e con lo stanziamento di 1.500.000 euro per l'anno 2009.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7, si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

- a) unità di bilancio 2.4.2.1053 – capitolo 2295 per 800.000 euro per l'anno 2009;
- b) unità di bilancio 5.5.1.1088 – capitolo 6037 per 460.000 euro per l'anno 2009;
- c) unità di bilancio 4.5.2.1081 - capitolo 3870 per 220.000 euro per l'anno 2009;
- d) unità di bilancio 10.1.1.1163 - capitolo 9039 per 20.000 euro per l'anno 2009.

9. In relazione ai rientri previsti dal comma 6, è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.132 il capitolo 129 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rientri delle anticipazioni finanziarie concesse agli enti pubblici per la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici".

Art. 2

(Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. Sono ridotte del cinquanta per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) per l'istruttoria nei casi:

- a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- c) di rinnovo dell'autorizzazione;
- d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;
- e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;
- f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.

2. Le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, sono ridotte del cinquanta per cento.

3. Le tariffe di cui al comma 2, relative alle attività di controllo, sono determinate, per le sole aziende agricole assoggettate alla disciplina dell'AIA, in via forfetaria in 300 euro.

4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del cinque per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del dieci per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.

5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.

8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.

9. L'istanza di cui al comma 8 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.

10. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000,00 euro per l'anno 2009.

12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11, si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:

- a) unità di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2223 per euro 500.000,00 per l'anno 2009;
- b) unità di bilancio 11.4.1.1192 – capitolo 2323 per euro 10.000,00 per l'anno 2009.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo II

Norme in materia di accelerazione delle procedure per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale

Art. 3

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le norme della presente legge hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico nonché di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.

2. La Regione dichiara l'interesse strategico delle opere regionali contenute negli atti di pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica di cui all'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), di seguito "Sistema dei trasporti" e negli altri piani o programmi di settore, nonché di interventi singoli con le modalità e per gli effetti delle disposizioni che seguono.

Art. 4

(Opere previste dagli atti di pianificazione del Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 23/2007, prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al Capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.

2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 è sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi per il periodo massimo di 3 anni.

3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 3 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.

4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

5. Ai fini di cui al comma 4, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.

6. L'approvazione del progetto preliminare di opere che siano incluse nella pianificazione di cui al comma 1 e dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell'approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.

7. Il progetto definitivo delle medesime opere è approvato a seguito della determinazione favorevole della Conferenza dei servizi, resa con le modalità di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformità urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilità dei relativi lavori.

8. La pubblicazione del progetto dell'atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dalla affissione all'Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicità previsti dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del cinquanta per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.

10. Nelle more dell'efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel PURG e nelle sue varianti, nonché all'Intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 5

(Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione)

1. La Giunta regionale delibera motivatamente la dichiarazione di interesse strategico regionale delle opere incluse in atti pianificatori e programmatori di settore diversi da quelli indicati nell'articolo 4. Tale deliberazione è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

2. Gli interventi inclusi in atti pianificatori o programmatori regionali di settore, dichiarati di interesse strategico ai sensi dell'articolo 3, comma 2, prevalgono sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani territoriali infraregionali disciplinati dall'articolo 14 della legge regionale 5/2007 qualora nella procedura di formazione del piano o programma sia garantita la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati.

3. Il responsabile del procedimento adotta, per le finalità di cui al comma 2, gli atti necessari a garantire la partecipazione del pubblico e degli Enti locali interessati a integrazione delle norme procedurali di formazione del piano o programma qualora queste non prevedano in modo esplicito le richieste forme partecipative.

4. Alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, sono allegati gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione degli interventi del piano o del programma nello strumento urbanistico generale comunale.

5. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e la notifica al Comune interessato del provvedimento di approvazione del piano o programma determinano gli effetti di cui all'articolo 6, commi 2, 8 e 9.

6. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della Conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000, produce gli effetti previsti rispettivamente dall'articolo 4, commi 6 e 7.

Art. 6

(Opere strategiche puntuali)

1 La Giunta regionale può deliberare motivatamente la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.

2 La deliberazione di cui al comma 1 viene assunta:

a) previa intesa con i Comuni interessati, che assicurano la partecipazione del pubblico;

b) previo parere della competente Commissione consiliare, che si pronuncia entro 20 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

3 La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.

4 La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 4, commi 2, 6, 8 e 9.

5 L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della Conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000, produce gli effetti previsti rispettivamente dall'articolo 4, commi 6 e 7.

Capo III

Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile

Art. 7

(Procedure di accelerazione straordinarie)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica e Comunità montane inviano alla Protezione Civile della Regione l'elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall'Amministrazione regionale con l'esclusione delle opere finanziate dalla Protezione Civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato alla protezione civile, previa delibera della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformità alle procedure per essa definite.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 8

(Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dopo le parole: <<Centro operativo di protezione civile>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero del sistema integrato di protezione civile>>.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Art. 9

*(Disposizioni in materia di espropri
per la realizzazione degli interventi di protezione civile)*

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), si prescinde dalla procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

2. Il decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile che autorizza l'avvio dell'intervento costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera, nonché avvio del procedimento espropriativo e autorizza l'occupazione d'urgenza dei suoli per l'immissione in possesso e l'inizio dei lavori.

3. Lo stesso decreto è inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione o a mano, ai proprietari reperibili o, se irreperibili, è pubblicato all'albo comunale per almeno sette giorni. Con la stessa comunicazione sono fissati luogo, data e modalità per la redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

4. Completate le opere urgenti di protezione civile, le stesse sono consegnate con apposito atto all'ente territoriale competente, che provvede al completamento delle procedure finalizzate all'acquisizione delle aree, anche previa stipulazione dell'atto di cessione del bene, ovvero mediante emanazione del decreto di esproprio.

5. Al fine di completare le procedure di cui al presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile sono assegnate agli enti territoriali competenti le risorse finanziarie quantificate a cura della Protezione civile della Regione; ai fini della rendicontazione, gli enti individuati con il predetto decreto dell'Assessore regionale delegato alla Protezione civile devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dal responsabile del procedimento, che attesti che le risorse finanziarie assegnate sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di assegnazione.

Art. 10

*(Applicazione della normativa regionale in materia di VIA
agli interventi di protezione civile)*

1. Per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell'emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

civile), ovvero disposti ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).

Capo IV

Misure urgenti in materia di attività produttive

Art. 11

(Adegamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi)

1. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), ad integrazione di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) a valere sul Fondo regionale di garanzia per le PMI, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare controgaranzie nei limiti massimi consentiti dalla normativa comunitaria, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio.

2. Le controgaranzie di cui al comma 1, rilasciate alle condizioni e secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta dell'Assessore regionale alle attività produttive e dell'Assessore regionale alle finanze, coprono tanto la quota di rischio garantita dal Fondo regionale di garanzia per le PMI, quanto la quota garantita dai Confidi convenzionati ai sensi del comma 10 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1170 e ai capitoli 1545, 1546, 1547, 1745, 1746 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Nel quadro degli interventi di cui all'articolo 12 bis, comma 1, della legge regionale 4/2005, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del Capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di variazioni degli indicatori, valutati in sede istruttoria, superiori alla soglia indicata dall'articolo 22, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), qualora tali variazioni non siano riconducibili a cause imputabili ai beneficiari.

5. Nel quadro dei medesimi interventi di cui al comma 4, il soggetto gestore del Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese è autorizzato a confermare i contributi concessi ai sensi del Capo I della legge regionale 4/2005, anche a fronte di obiettivi raggiunti in misura inferiore a quella preventivata, qualora in presenza di un giudizio pienamente positivo, con riguardo agli indicatori diversi da quello afferente alla fattibilità economico finanziaria, in riferimento all'allegato C al decreto del Presidente della Regione 354/2008, e con riguardo agli indicatori qualitativi di cui alla lettera B dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 354/2008.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 16 del 22 gennaio 2009, in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).>>.

7. All'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili," sono soppresse;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

<<2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 16 del 22 gennaio 2009, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.>>.

8. Nella situazione di crisi economica e finanziaria l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimodulare le modalità e i termini del rimborso delle obbligazioni acquistate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5 della legge regionale 23/2001 anche attraverso la proroga della scadenza originaria fino al 31 dicembre 2015.

9. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare la convenzione sottoscritta con l'Istituto emittente, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001, su conforme deliberazione della Giunta regionale, a seguito di proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, per la disciplina delle modalità di emissione, di rimborso e di eventuale rinnovo delle obbligazioni, nonché di utilizzo delle provviste.

10. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), le parole: <<limitatamente ai progetti valutati di alto livello dal Comitato tecnico consultivo per la politica industriale,>> sono soppresse.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, dell'articolo 21, della legge regionale 47/1978 come modificato dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

12. L'articolo 21, comma 2, della legge regionale 47/1978, come modificato dal comma 10 trova applicazione per tutti i progetti finanziati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)), anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa.

13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate per l'anno 2009 a valere sugli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lettera a) della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come modificata dall'articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 30

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), anche se pervenute oltre il termine stabilito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 3/1999 e non oltre il 15 marzo.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 13, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

15. Al fine di promuovere il sistema produttivo regionale e sostenere efficacemente le vocazioni specifiche del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per attività di commercializzazione e di marketing del territorio e dei beni prodotti nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l'attuazione di progetti di promozione all'estero che valorizzino la qualità delle produzioni e dei comparti locali.

16. I contributi sono concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono l'attività promozionale di cui al comma 15 attraverso le proprie articolazioni funzionali, in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di 300.000 euro.

17. Con regolamento regionale sono definite le tipologie di intervento, le modalità di presentazione delle domande e delle rendicontazioni, nonché i criteri di valutazione delle domande medesime.

18. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 15, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 12

(Accelerazione delle procedure di spesa a favore delle imprese)

1. Nella situazione di crisi economica e finanziaria, ai fini di accelerare le procedure di spesa a favore del sistema delle imprese, l'Amministrazione regionale, gli organismi gestori di contributi e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzati, su richiesta dei beneficiari, ad effettuare erogazioni in via anticipata sui canali contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

b) capo I e V della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

c) articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

d) articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

2. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 7/2000 e nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'erogazione in via anticipata è disposta alla presentazione della rendicontazione senza ulteriori attività di controllo e senza necessità di ulteriori garanzie, ferme restando le risultanze della successiva istruttoria.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'erogazione in via anticipata è disposta sino alla misura del trenta per cento dell'importo concesso, al netto di quanto già eventualmente erogato in via anticipata.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87, 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28 dicembre 2006, nella misura del cento per cento a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'articolo 41 bis, comma 4, della legge regionale 7/2000, relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche;

b) articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

c) articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato).

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica, anche se l'impresa beneficiaria ha già presentato la rendicontazione finale di spesa, ai progetti finanziati ai sensi dei seguenti regolamenti regionali:

a) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)) e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni);

b) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria);

c) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) e previgente regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).

7. A far data dal 2010 le disposizioni di cui al presente articolo possono avere applicazione anche per quanto concerne le tipologie di progetti finanziati per il tramite dei fondi strutturali FESR di cui al Programma Operativo Regionale (POR) Competitività Regionale e Occupazione 2007 – 2013, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione al fine di garantire gli adempimenti di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) 1083/2006 in combinato disposto con quanto indicato dall'articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) e dalle disposizioni di cui al relativo regolamento che disciplina gli aspetti relativi alla gestione e all'attuazione del programma.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 di seguito elencati:

- a) capitolo 8020 - relativamente al disposto di cui alla lettera a);
- b) capitolo 9338 - relativamente al disposto di cui alla lettera b);
- c) capitolo 8657 - relativamente al disposto di cui alla lettera c).

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo V
Interventi in materia di pesca

Art. 13

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 17/2006 e abrogazione dell'articolo 101 della legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 37 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Disciplina dell'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado)

1. Al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l'attività di pesca del novellame da destinare all'allevamento, esercitata nella laguna medesima, è stabilita con regolamento regionale. Detto regolamento comunque:

a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);

b) prevede forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell'esercizio e della modalità della pesca del novellame.

2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone, altresì, in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni amministrative.>>.

2. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 17/2006 come sostituito dal comma 1, è istituito "per memoria" all'unità di bilancio 3.2.121 il capitolo 942 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni relative alla disciplina dell'attività di pesca del novellame".

3. L'articolo 101 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è abrogato.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo VI

Interventi nel settore lavoro e formazione professionale

Art. 14

(Lavoro somministrato per esigenze straordinarie connesse alla crisi economica)

1. Al fine di garantire la funzionalità delle misure anticrisi nel settore del lavoro l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare, nel limite massimo di dieci unità e per la durata massima di ventiquattro mesi, personale somministrato.

2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 599 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e con lo stanziamento di 290.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 15

(Sostegno al reddito dei collaboratori a progetto)

1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al trenta per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia (INPS) di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), i quali soddisfino tutte le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5000 euro e pari e inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e siano stati accreditati presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 un numero di mensilità non inferiore a tre;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

c) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

d) rispettino quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il trattamento di cui al comma 1 è cumulabile con quello previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legge 185/2008, convertito con legge 2/2009, ma in ogni caso la somma liquidata complessivamente non può comunque superare il trenta per cento del reddito percepito nell'anno precedente.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse di cui al comma 1 all' INPS che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti, eroga il trattamento fino a esaurimento delle risorse disponibili.

4. Con convenzione, l'Amministrazione regionale definisce con l'INPS gli aspetti operativi e procedurali connessi all'erogazione del trattamento di cui al comma 1, nonché le modalità di effettuazione del relativo monitoraggio.

5. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 6.710.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4680 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Trasferimenti all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale del Friuli Venezia Giulia per il sostegno dei collaboratori a progetto" e con lo stanziamento di euro 6.710.000 per l'anno 2009.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di richiesta, i criteri e le modalità di concessione del trattamento di cui al comma 1.

Art. 16

(Progetti a favore di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali)

1. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le amministrazioni pubbliche che promuovono progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

2. Con regolamento regionale sono determinati la misura, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione dei progetti.

3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4681 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Sostegno alle amministrazioni pubbliche che promuovono progetti di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali" e con lo stanziamento di 2.700.000 euro per l'anno 2009.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 17

(Accelerazione di procedimenti in materia di formazione professionale)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti organici di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione dei regolamenti vigenti in materia di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008 (legge finanziaria 2009), con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate, con riferimento a interventi formativi già avviati che coinvolgono direttamente le imprese regionali in attività formative di lavoratori occupati e non occupati, specifiche disposizioni di deroga dai termini temporali previsti per il completamento di progetti e la relativa rendicontazione, fermo restando il rispetto dei vincoli e delle procedure previste dai Regolamenti comunitari recanti disposizioni in materia di impiego del Fondo sociale europeo.

Capo VII

Accelerazione di procedure di spesa in materia di politiche per la famiglia

Art. 18

(Modifiche alla legge regionale 11/2006)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), le parole <<sulla base di programmi concordati e inseriti nella programmazione locale>> sono soppresse.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7 bis, comma 1, della legge regionale 11/2006 come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 8469 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. All'articolo 10 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.>>;

b) al comma 3 le parole <<su imposte e tasse, le percentuali di agevolazione e riduzione dei costi e delle tariffe>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>;

c) il comma 5 bis è sostituito dal seguente:

<<5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta.>>;

d) il comma 5 ter è sostituito dal seguente:

<<5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.>>;

e) il comma 5 quater è sostituito dal seguente:

<<5 quater. La gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi di agevolazione disposti dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 2, può essere delegata ad altre amministrazioni pubbliche territoriali, sulla base di specifiche convenzioni con esse appositamente stipulate.>>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530 e 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 11/2006 è abrogato.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo VIII
Disposizioni in materia societaria

Art. 19

(Bic Sviluppo Italia FVG e modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/1998)

1. Al fine di consentire la puntuale definizione delle previsioni di cui al protocollo d'intesa finalizzato al trasferimento della proprietà di Bic-Sviluppo Italia FVG spa sottoscritto tra Regione, Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, in attuazione dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friulia s.p.a. una garanzia fideiussoria in relazione alle eventuali sopravvenienze passive o inesistenza di poste attive che non trovino già copertura nelle disposizioni contrattuali, nel limite massimo del prezzo di cessione.

2. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti termini e modalità della garanzia fideiussoria concessa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1170 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (legge finanziaria 1998), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e in considerazione dell'uscita del capitale privato dalla società, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.

1 ter. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis possono formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.>>.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo IX
Patti territorialiArt. 20
(Modifiche alla legge regionale 7/1981)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione), sono inseriti i seguenti:

<<Art. 6 bis
(Patti territoriali)

1. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Laddove già costituiti, la Regione subentra alla gestione dei patti territoriali direttamente o avvalendosi del Ministero dello Sviluppo Economico mediante apposita Convenzione.

3. Per patto territoriale si intende l'accordo promosso dalla Regione, o da enti locali, o da parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, in conformità alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come integrata dalle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi del comma 207 dello stesso articolo.

4. Il patto territoriale rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti.

5. Il patto territoriale rappresenta, inoltre, lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

Art. 6 ter
(Contenuti e attivazione dei Patti Territoriali)

1. Il patto territoriale indica:

a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale cui è finalizzato e il suo raccordo con le linee generali della programmazione regionale;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- b) i soggetti sottoscrittori;
- c) gli impegni e gli obblighi di ciascuno dei soggetti sottoscrittori per l'attuazione dell'accordo;
- d) le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
- e) il piano finanziario, i piani temporali di spesa relativi a ciascun intervento e le attività da realizzare, con l'indicazione dell'eventuale concorso dei privati e del sistema creditizio, nonché di eventuali risorse comunitarie e statati;
- f) la valutazione economico-finanziaria degli eventuali investimenti infrastrutturali.

2. I patti territoriali possono essere attivati in aree subprovinciali, provinciali o sovraprovinciali, che siano tra loro omogenee dal punto di vista socio-economico, anche con riferimento alle delimitazioni territoriali individuate dalla programmazione regionale e comunitaria.

3. Il promotore del patto territoriale promuove la formazione di un tavolo di concertazione, formato dai soggetti pubblici e privati rappresentativi degli interessi del territorio pattizio. Nell'ambito del tavolo si realizzano il confronto e la concertazione fra le parti pubbliche e private coinvolte in ordine all'elaborazione della strategia locale di sviluppo integrato.

4. I promotori di patti territoriali possono invitare la Giunta regionale a intervenire ai preliminari del protocollo d'intesa da stipularsi tra tutti i soggetti interessati.

5. Il soggetto responsabile del patto è individuato dal tavolo di concertazione tra i rappresentanti degli enti pubblici o in una società mista pubblica - privata, promossa dal tavolo.

6. Il soggetto responsabile provvede, tra l'altro, a:
- a) attivare le risorse finanziarie, tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione del patto;
 - b) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
 - c) assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati fungendo altresì da sportello unico per i soggetti sottoscrittori;
 - d) verificare la coerenza delle iniziative col patto e il rispetto degli impegni dei soggetti sottoscrittori, promuovendo, in caso di ritardi e di inadempimenti, i necessari

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

provvedimenti degli enti pubblici coinvolti e assumendo direttamente le iniziative e le misure di propria diretta competenza;

e) verificare e garantire la coerenza di nuove iniziative con l'obiettivo di sviluppo locale a cui è finalizzato il patto;

f) promuovere, ove necessario, la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000;

g) presentare alla Giunta regionale una relazione semestrale sullo stato di attuazione del patto territoriale, indicando i risultati e le azioni di verifica e di monitoraggio svolte, nonché i progetti non attivabili o non completabili dei quali è conseguentemente dichiarata la disponibilità, delle risorse non utilizzate, ove derivanti dagli specifici stanziamenti destinati dalla Regione ai patti territoriali.

7. Nell'ambito del patto territoriale la Regione può promuovere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri generali fissati dagli altri strumenti della programmazione regionale, direttamente o indirettamente attraverso l'intervento finanziario, la realizzazione di opere di tipo infrastrutturale, materiale o immateriale, rivolte al miglioramento del contesto economico-ambientale ai fini del consolidamento, della qualificazione e dello sviluppo locale.

8. Le opere realizzate ai sensi del comma 7 possono essere trasferite gratuitamente, con il vincolo di inalienabilità, in proprietà a enti locali e ad altri enti pubblici operanti in ambito locale, ivi compresi quelli camerati. In alternativa possono essere concessi in gestione a soggetti pubblici e privati, anche associati, a condizione che essi assumano previamente l'obbligo di sostenere gli oneri derivanti dalla gestione.

Art. 6 quater
(Adesione della Regione)

1. Il Presidente della Regione, o suo delegato, sottoscrive il protocollo d'intesa, previa deliberazione della Giunta regionale, qualora i contenuti dello stesso siano coerenti con i piani e i programmi regionali.

2. Completata l'istruttoria secondo la disciplina disposta dalle deliberazioni del CIPE, la Giunta regionale autorizza il Presidente della Regione a sottoscrivere i patti territoriali e, di conseguenza:

a) è vincolata all'attuazione degli impegni e degli obblighi previsti nei patti territoriali;

b) inserisce i patti territoriali fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

3. La Giunta regionale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE, esprime parere sui patti territoriali nei quali la Regione non sia compresa fra i soggetti sottoscrittori.

4. La Giunta regionale, sulla base di esperienze attuative di iniziative analoghe, può richiedere, prima della sottoscrizione dei patti territoriali, che siano effettuate ulteriori valutazioni su singoli interventi previsti.

Art. 6 quinquies

(Interventi regionali a favore dei Patti territoriali)

1. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa, può:

- a) dar corso all'attuazione degli impegni e degli obblighi ivi previsti;
- b) inserire il protocollo fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

2. La Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa può, inoltre, anche alternativamente fra loro:

- a) attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione a agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il patto territoriale;

- b) prendere in considerazione le iniziative previste dal patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;

- c) concorrere al finanziamento di azioni comprese nel patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti.

3. La Giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali, è altresì autorizzata a:

- a) promuovere attività di animazione istituzionale economica nell'area interessata dal patto territoriale;

- b) contribuire alla formazione di piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale;

- c) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

- d) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

e) cofinanziare interventi strutturali con risorse del proprio bilancio o con altre risorse nazionali o comunitarie.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono definiti dalla Giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

5. La Giunta regionale ripartisce tra gli interventi di cui al comma 3 le risorse disponibili e individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.

6. La Giunta regionale può finanziare gli interventi di cui alla lettera d), anche prima della sottoscrizione dei protocolli di intesa di cui all'articolo 5, purché previsti da vigenti strumenti di programmazione regionali, nazionali e comunitari.

7. Al fine di garantire il totale utilizzo dei fondi attribuiti alla Regione, le modalità di individuazione e attuazione degli interventi finanziati devono essere compatibili con quelle previste dalla normativa nazionale e comunitaria di settore.

8. Per la realizzazione dei patti territoriali la Giunta regionale può individuare annualmente riserve di risorse finanziarie sulle leggi di settore e riserve sul fondo di cui all'articolo 7.

Art. 6 sexies
(Finanziamenti regionali)

1. L'eventuale concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali è disposto dalla Giunta regionale nel rispetto della normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto territoriale.

2. Spetta alla Giunta regionale, con riferimento ai patti territoriali o ai protocolli d'intesa di cui all'articolo 6 quater sottoscritti, la disciplina dei criteri e delle modalità relativi alla vigilanza e all'erogazione degli eventuali finanziamenti regionali.>>.

Capo X
Disposizioni finali

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) è il seguente:

Art. 15

(Contributi per investimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.
3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.
4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
 - a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
 - b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:
 - 1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
 - 2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
 - c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. I contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, ed erogati ad inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dall'articolo 18, primo comma, della medesima legge regionale 46/1986 sono concesse solo per motivate circostanze con decreto del Direttore regionale dell'industria.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fidejussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

Art. 15 bis

(Contributi per investimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi in conto capitale per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree sulle quali le opere insistono.

2. I criteri per la presentazione delle domande e le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono quelli previsti dall'articolo 15.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani) è il seguente:

Art. 8

(Programmazione e realizzazione di aree attrezzate)

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

2. Le Comunita' montane o gli altri enti locali e loro consorzi possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonche' alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a societa' o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali. Tale disposizione si applica anche alle strutture turistico-ricettive.

- Il testo dell'articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) è il seguente:

Art. 161

(Contributi a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per infrastrutture turistiche)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi pluriennali per la durata di dieci anni a favore di enti pubblici e associazioni senza fini di lucro per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per:

- a) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere complementari all'attivita' turistica;
- b) ricostruzione, ammodernamento, ampliamento e arredamento di rifugi e bivacchi alpini;
- c) realizzazione e ammodernamento di impianti e opere finalizzati al miglior utilizzo delle cavita' naturali di interesse turistico;
- d) ammodernamento di impianti turistico sportivi, compresi quelli di risalita e relative pertinenze e piste di discesa, nei comuni contigui ai poli turistici invernali della regione, ovvero ad essi funzionali;
- e) ristrutturazione e ampliamento di centri di turismo congressuale.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, determina gli ambiti di intervento e le prioritari' di assegnazione, nonche' i massimali di intervento.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni per la stipulazione dei mutui di cui al comma 1, compresa l'eventuale prestazione di garanzia. Il contributo e' concesso dal Servizio della incentivazione turistica della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario su presentazione della domanda corredata, per gli enti pubblici, della deliberazione esecutiva di impegno ad assumere il mutuo, nonche', per tutti i richiedenti, del progetto preliminare, o di massima, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

4. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale a favore dei soggetti e per la realizzazione delle iniziative indicati al comma 1 a fronte di investimenti di importo non superiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo. Con la medesima delibera vengono pure fissati i massimali di intervento.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) è il seguente:

Art. 3

(Ambito soggettivo di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

- Il testo dell'articolo 17 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 17

(Criteri di aggiudicazione e Commissione giudicatrice)

1. L'aggiudicazione degli appalti e' effettuata:

- a) con il criterio del prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
- b) con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso, nonche' l'affidamento di concessioni mediante procedura ristretta, avvengono con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

3. Il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa considera i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da realizzare e al sistema di affidamento:

- 1) corrispettivo e sua corresponsione;
- 2) qualita' e pregio tecnico dell'opera progettata;
- 3) caratteristiche estetiche e funzionali;
- 4) caratteristiche ambientali;
- 5) costo di utilizzazione e rendimento;
- 6) tempo di esecuzione dei lavori;
- 7) economicita';
- 8) durata, modalita' di gestione, livello e criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza nell'ipotesi di concessione;
- 8 bis) *innovazione tecnologica o di processo nell'opera da realizzare;*
- 9) (ABROGATO);
- 10) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.

4. Il bando o gli atti di gara indicano l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 3.

5. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata a una commissione giudicatrice.

6. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente a effettuare la scelta dell'aggiudicatario o affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione e' presieduta da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto ne' possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali ricoprono cariche di pubblico amministratore in enti del medesimo territorio provinciale ove e' affidato l'appalto o la concessione. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualita' di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

7. I commissari sono scelti secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 4, nel rispetto dei criteri di imparzialita' e competenza, in armonia con la normativa vigente.

8. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

9. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- Il testo dell'articolo 56 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 56

(Concessione del finanziamento a enti pubblici)

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione e la spesa preventivata.

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione del 20 dicembre 2005, n. 453, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del dieci per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del cinque per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.

6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruente di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.

6 ter. Per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, la concessione del finanziamento è disposta, in via definitiva, sulla base di uno studio di fattibilità certificato dal responsabile del procedimento comprendente, quale parte integrante, il quadro economico dell'opera.

- Il testo dell'articolo 68 della Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 68

(Termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni)

1. Per i procedimenti espropriativi da effettuarsi nell'ambito del territorio regionale, il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in ventiquattro mesi per il loro inizio e in trentasei mesi per la loro ultimazione a decorrere dalla data della dichiarazione espressa o implicita di pubblica utilità.

2. Eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli di cui al comma 1 sono concesse solo per motivate circostanze:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) da parte dell'organo che approva il progetto definitivo nel caso di opere di competenza degli enti pubblici.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

3. Spetta, altresì, agli organi di cui al comma 2 la fissazione dei termini di inizio e ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, nelle ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia direttamente contenuta in una disposizione di legge.

4. In ogni caso i lavori e le espropriazioni debbono aver inizio entro tre anni dalla data di cui al comma 1.

5. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente il contributo. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

5 bis. Qualora non ricorra la necessità espropriativa, per le opere finanziate ai sensi dell'articolo 56, la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, nonché la concessione di un'eventuale proroga spettano all'organo concedente il contributo. I termini possono essere prorogati un'unica volta e comunque in misura non superiore al quaranta per cento del termine inizialmente previsto. In caso di mancato rispetto del termine finale, l'organo concedente, su istanza del beneficiario, può, in presenza di motivate ragioni, confermare il contributo e fissare un nuovo termine di ultimazione dei lavori, ovvero confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

Note all'articolo 2

- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) è pubblicato, per comunicato, nella Gazz. Uff. 22 settembre 2008, n. 222.

- Il testo dell'articolo 6 della Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) è il seguente:

Art. 6

(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilità e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

1. OMISSIS

23. Il gestore, in relazione alle attività istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all'Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale.

24. OMISSIS.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) è il seguente:

Art. 7

(Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale)

1. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 3 e 8, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. L'autorizzazione integrata ambientale di attività regolamentate dalle norme di attuazione della direttiva 2003/87/CE contiene valori limite per le emissioni dirette di gas serra, di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa in materia di valutazione d'impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione di tale normativa devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell'allegato III, che possono essere emesse dall'impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura, e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento da un elemento ambientale all'altro, acqua, aria e suolo, nonché i valori limite ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico. I valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto. Se necessario, l'autorizzazione integrata ambientale contiene ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione o i parametri o le misure tecniche equivalenti tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

4. Fatto salvo l'articolo 8, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al comma 3 fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo insieme.

5. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4. In mancanza delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, [per gli impianti nuovi] l'autorità competente rilascia comunque l'autorizzazione integrata ambientale tenendo conto di quanto previsto nell'allegato IV (1).

6. L'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 11, comma 3. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, quanto previsto dal presente comma può tenere conto dei costi e benefici. Per gli impianti di competenza statale le comunicazioni di cui al presente comma sono trasmesse per il tramite dell'osservatorio di cui all'articolo 13 o, nelle more della sua attivazione, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici.

7. L'autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l'arresto definitivo dell'impianto.

8. Per gli impianti assoggettati al decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334, l'autorità competente ai sensi di tale decreto trasmette all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale i provvedimenti adottati, le cui prescrizioni ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti sono riportate nella autorizzazione. In caso di decorrenza del termine stabilito dall'articolo 5, comma 12, senza che le suddette prescrizioni siano pervenute, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e provvede al suo successivo aggiornamento, una volta concluso il procedimento ai sensi del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 334.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

9. L'autorizzazione integrata ambientale può contenere altre condizioni specifiche ai fini del presente decreto, giudicate opportune dall'autorità competente. Le disposizioni di cui al successivo art. 10 non si applicano alle modifiche necessarie per adeguare la funzionalità degli impianti alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale.

- Il Regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761/2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)) è pubblicato nella G.U.C.E. 24 aprile 2001, n. L 114.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) è il seguente:

Art. 2

(Tariffa relativa all'istruttoria)

1. Ai fini della determinazione della tariffa relativa alle attività istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del presente decreto, il gestore assevera, con dichiarazione allegata alla domanda di autorizzazione:

a) l'elenco delle attività di cui all'allegato I del decreto legislativo 59/05 condotte nell'impianto (nel seguito indicate come attività IPPC) e, nel caso di domanda presentata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il tipo di impianto di cui all'allegato V e del medesimo decreto legislativo;

b) l'eventuale presenza di ulteriori attività od impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale in quanto localizzati nel medesimo sito, gestiti dal medesimo gestore e funzionalmente connessi ad una o più attività di cui alla lettera a) (nel seguito indicati come attività non IPPC connesse);

c) il numero di fonti (puntuali, lineari o areali; a regime e non) di emissione significativa in aria di sostanze inquinanti oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una, o più, attività di cui alle lettere a) e b);

d) il numero di fonti di emissione liquida di sostanze inquinanti (nel seguito indicate come scarichi) oggetto della richiesta di autorizzazione e l'associazione di ognuna di tali fonti ad una, o più, attività di cui alle lettere a) e b);

e) la presenza di significative emissioni in aria, non contenenti in maniera significativa sostanze inquinanti, richieste ad autorizzazione;

f) il numero di fonti di emissioni di acqua non contenente in maniera significativa sostanze inquinanti, oggetto della richiesta di autorizzazione;

g) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

h) la quantità giornaliera in tonnellate di rifiuti non pericolosi la cui gestione è oggetto della richiesta dell'autorizzazione;

i) la presenza di un sistema di gestione ambientale registrato o certificato per l'intero impianto oggetto dell'autorizzazione, segnalando la eventuale certificazione di tale sistema seconda la norma UNI EN ISO 14001 o la sua eventuale registrazione ai sensi del regolamento EMAS;

j) se l'impianto è soggetto alle disposizioni della normativa in materia di rischi da incidente rilevante (decreto legislativo n. 334/99 e s.m.i.) o ricade in un'area ad elevata concentrazione di stabilimenti ai sensi della medesima normativa;

k) se l'impianto è collocato in un sito dichiarato di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente in materia bonifiche.

2. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) è pari alla tariffa così come calcolata nel punto 7 dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, con riferimento alle sole attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1, oggetto di modifica sostanziale.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

5. La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) è determinata in conformità all'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. In caso di richiesta di riesame da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2005, il gestore presenta una domanda relativa agli elementi indicati dall'autorità competente. Se tale integrazione prevede la realizzazione di modifiche sostanziali all'assetto già autorizzato, si applica l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 59/05 e la tariffa di cui al comma 4 del presente articolo; in caso contrario si applica l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 59/05 e la tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Con successivi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previsto dall'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/05, si provvede ogni due anni all'aggiornamento delle tariffe di cui al presente articolo, da determinarsi con il criterio della copertura dei costi necessari a garantire la conduzione delle istruttorie attraverso la revisione degli allegati I, II, III.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 bis della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) è il seguente:

Art. 3 bis

(Sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica)

1. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, riconosce al sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica valenza strategica per il raggiungimento degli obiettivi del programma di governo e riferimento per la pianificazione territoriale regionale.
2. Il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica:
 - a) costituisce il riferimento essenziale per gli interventi infrastrutturali da attuarsi sul territorio;
 - b) viene recepito nello strumento di pianificazione generale regionale;
 - c) svolge un ruolo propulsivo dello sviluppo economico e sociale regionale;
 - d) tende al conseguimento di una maggiore efficienza e competitività del sistema produttivo regionale;
 - e) è predisposto nel rispetto del principio di sostenibilità e persegue l'obiettivo del miglioramento della qualità ambientale.
3. L'Amministrazione regionale pianifica il sistema regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica attraverso la predisposizione di uno o più strumenti di pianificazione tra loro coordinati con i contenuti e le procedure degli articoli che seguono. Il coordinamento è assicurato:
 - a) dalla Giunta regionale attraverso l'adozione di linee di indirizzo;
 - b) dal direttore centrale attraverso l'adozione delle formule organizzative necessarie a garantire la partecipazione dei competenti servizi.

Note all'articolo 4

- Per il testo del comma 2 dell'articolo 3 bis della Legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità) vedi nota all'articolo 6;

- Il testo del Capo II della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Capo II

Piani regionali di settore e piani territoriali infra regionali

Art. 13

(Piani di settore)

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.
2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 14

(Piani territoriali infra regionali)

1. I piani territoriali infra regionali sono gli strumenti di pianificazione di enti pubblici ai quali è attribuita per legge una speciale funzione di pianificazione territoriale per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il piano territoriale infra regionale si conforma alle prescrizioni del PTR e contiene una relazione di coerenza alle previsioni del PTR.
3. I Piani territoriali infra regionali si armonizzano con gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della presente legge e sono approvati dal Presidente della Regione.

- Il testo degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) è il seguente:

Art. 22

(Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

Art. 22 bis

(Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.

4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.

Art. 22 ter

(Funzionamento)

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 22 quater

(Dissenso)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'articolo 22 ter.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, urbanistica, del patrimonio storico- artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.

Art. 22 quinques

(Concessionari)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.

- Il testo dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è il seguente:

Art. 11

(La partecipazione degli interessati)

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento. (L)

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni. (L)

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443. (L)

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. (L)

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici. (L)

- Il testo dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) è il seguente:

Art. 1

(Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese nonché per assicurare efficienza funzionale ed operativa e

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
- b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
- c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
- d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;
- e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi.

2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma 1 e comunque nel rispetto del disposto dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

a) disciplina della tecnica di finanza di progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;

b) definizione delle procedure da seguire in sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi di quanto necessario per la localizzazione dell'opera d'intesa con la regione o la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata tempestiva risoluzione;

c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;

d) modificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini della approvazione del progetto definitivo;

e) affidamento, mediante gara ad evidenza pubblica nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, della realizzazione delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o concessionario;

f) disciplina dell'affidamento a contraente generale, con riferimento all'articolo 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un'opera rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l'esclusione dalla gestione dell'opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio; previsione dell'obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell'opera o di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;

g) previsione dell'obbligo per il soggetto aggiudicatore, nel caso in cui l'opera sia realizzata prevalentemente con fondi pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;

h) introduzione di specifiche deroghe alla vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria, finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

un contraente generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa liberamente affidare a terzi l'esecuzione delle proprie prestazioni con l'obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell'articolo 37-quinquies della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell'articolo 37-sexies della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari, con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente;

i) individuazione di adeguate misure atte a valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell'opera, il regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali abbia affidato l'esecuzione di proprie prestazioni;

l) previsione, in caso di concessione di opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario, anche in corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara, un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell'opera, anche a fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto aggiudicatore relativamente all'opera realizzata, nonché della possibilità di fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;

m) previsione del rispetto dei piani finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;

n) previsione, dopo la stipula dei contratti di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisoria;

o) previsione di apposite procedure di collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di supporto alle commissioni di collaudo.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei tre anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra e modifica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 2.

3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.

5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta dell'interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni:

a) gli interventi edilizi minori, di cui all'articolo 4, comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;

b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

c) gli interventi ora sottoposti a concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'atto di ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.

7. Nulla è innovato quanto all'obbligo di versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.

8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della denuncia di inizio dell'attività, di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

presentazione della denuncia di inizio dell'attività decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

11. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, è abrogato.

12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici. Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo precedente.

13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.

15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire l'attività di gestione dei rifiuti. L'attività può essere proseguita fino all'emanazione del conseguente provvedimento da parte dell'ente competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.

16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del fabbisogno stesso.

17. Il comma 3, lettera b), dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis) dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo solo nel caso in cui, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente previo parere dell'ARPA sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti.

18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 può essere verificato in accordo alle previsioni progettuali anche mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti massimi accettabili sono individuati dall'allegato 1, tabella 1, colonna B, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dell'ambiente e successive modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un limite inferiore.

19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la destinazione a differenti cicli di produzione industriale, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali, intendendosi per tale anche il riempimento delle cave coltivate, nonché la

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzata dall'autorità amministrativa competente, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio interessato. Qualora i materiali di cui al comma 17 siano destinati a differenti cicli di produzione industriale, le autorità amministrative competenti ad esercitare le funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli, provvedono a verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche mediante l'effettuazione di controlli periodici, l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali; a tal fine l'utilizzatore è tenuto a documentarne provenienza, quantità e specifica destinazione

Note all'articolo 5

- Per il testo dell'articolo 14 della Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) vedi nota all'articolo 4

- Per il testo degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 6

- Per il testo degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) vedi nota all'articolo 4.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 5

(Tutela dell'ambiente e assetto del territorio)

1. Alla realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali atti ad implementare nel più breve tempo possibile la funzionalità della sala operativa regionale e del Centro operativo di protezione civile *ovvero del sistema integrato di protezione civile*, a maggior tutela dell'incolumità della popolazione regionale ed a salvaguardia dell'integrità del territorio e dei beni rispetto al verificarsi di eventi calamitosi, ovvero al rischio degli stessi, si provvede con le risorse facenti capo al Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), e ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 64/1986, con decreto del Presidente della Regione, ovvero dell'Assessore da questo delegato, anche in qualità di Commissario delegato per il superamento delle specifiche emergenze; a tal fine, il decreto di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi e delle opere infrastrutturali costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi, variante agli strumenti urbanistici comunali, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio per l'attivazione delle procedure espropriative.

omissis

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) è il seguente:

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all'Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresì, il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque,

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.

Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensità ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.

2 bis. Per gli interventi urgenti di protezione civile che interessano corsi d'acqua nell'area montana, disposti ai sensi del secondo comma e attuati dalla Direzione regionale della protezione civile, i canoni di cui all'articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono pari a zero.

Per l' esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato può infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell' Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attività ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.

L'Amministrazione regionale, nell'ambito della solidarietà nazionale in caso di eventi eccezionali causati da calamità, e' autorizzata ad intervenire nell'organizzazione di aiuti per soccorsi rivolti alle popolazioni colpite, anche attraverso la fornitura diretta di medicinali, attrezzature, viveri, generi di conforto, nonché, di concerto con le Amministrazioni delle Regioni colpite, per il totale e/o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o andate distrutte dalle calamità e quant'altro risulti necessario per consentire il ritorno alle normali condizioni di vita.

Gli interventi di cui al quarto comma e le modalità della loro attuazione sono deliberati dalla Giunta regionale e sono realizzati per il tramite del Fondo regionale per la protezione civile.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

Note all'articolo 10

- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1992, n. 64, S.O.

- Per il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile) si veda la nota all'articolo 22;

- Il testo dell'articolo 5 bis della Legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) è il seguente:

Art. 5 bis
(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla disciplina prevista dalla presente legge:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su opere, infrastrutture e impianti, qualora da tali interventi non derivi un' opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente;
- b) gli interventi di ripristino, disposti in via d' urgenza al fine di salvaguardare l' incolumità delle persone e del territorio da pericoli imminenti dovuti a calamità.

Note all'articolo 11

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- Il testo dell'articolo 12 bis Legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 12 bis

(Strumenti per agevolare l'accesso al credito per le PMI)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell'evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale.

1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 16 del 22 gennaio 2009, in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia (FRIA), di cui all'articolo 45 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) e al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>)

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai fini di cui al comma 1, ad adattare con apposite modifiche regolamentari gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 50 e 51 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), al fine della rimodulazione degli stessi in relazione a diverse fattispecie, e gli strumenti di incentivazione disciplinati dagli articoli 95 e 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), al fine dell'estensione degli stessi alle operazioni di credito a breve termine.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), il <<Fondo regionale di garanzia per le PMI>>, di seguito denominato Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, amministrato con contabilità separata, destinato alla concessione di cogaranzie a favore delle PMI aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale.

4. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

5. Le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, in relazione ad operazioni di finanziamento a breve o di consolidamento finanziario a medio termine.

6. Le cogaranzie sono deliberate dal Comitato di gestione di cui all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle cogaranzie stesse.

7. Le cogaranzie sono rilasciate dal Fondo nella forma di fidejussioni proporzionali e relativamente al solo debito in linea capitale.

8. Il Comitato di gestione supporta la Direzione centrale attività produttive nell'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 4, anche attraverso raccolta dati, elaborazioni e monitoraggio.

9. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la concessione delle cogaranzie di cui al comma 3;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

b) le tipologie di operazioni di finanziamento bancario in relazione alle quali puo' operare la garanzia del Fondo;

c) l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle cogaranzie.

10. Con decreto del Direttore centrale attivita' produttive sono approvati gli schemi di convenzione tra il Fondo, le banche e i confidi per l'individuazione delle modalita' operative comuni inerenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie.

11. L'Amministrazione regionale, per il supporto tecnico alle attivita' di cui al comma 6, e' autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un atto aggiuntivo alla convenzione di data 30 settembre 2008 stipulata con Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA.

12. Il Fondo, al fine di ridurre il rischio sottostante le operazioni poste in essere, e' autorizzato ad accedere alle controgaranzie del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e ad altre forme di controgaranzia che vengano reputate opportune sulla base dell'evoluzione della situazione dei mercati finanziari.

13. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalita' previsti dai rispettivi ordinamenti, tra cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni di categoria e i confidi.

14. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 3 e' determinata in 10 milioni di euro. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, e' autorizzata a variare la dotazione del Fondo in relazione alle necessita' e all'andamento degli utilizzi delle risorse conferite al FRIE ai sensi della legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attivita' industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia).

- Il testo del Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2008, n. 354 (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione alle piccole e medie imprese di incentivi per l'adozione di misure di politica industriale che supportino progetti di sviluppo competitivo ai sensi del capo I della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004)) e' pubblicato nel B.U.R. 31 dicembre 2008, n. 53.

- La legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004) e' pubblicata nel supplemento straordinario bollettino ufficiale regionale 09/03/2005, n. 007.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) come modificato dal presente articolo e' il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis", anche per finalita' diverse dagli investimenti.

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 16 del 22 gennaio 2009, subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

3. Le modalita' e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.
4. La provvista di cui al comma 1 e' integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.
5. L'Assessore alle finanze e' autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalita' per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonche' per l'utilizzo della provvista.
6. OMISSIS

- Il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 21

(Interventi per l'innovazione delle strutture industriali)

1. Al fine di promuovere l'innovazione delle strutture industriali della regione, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese industriali, loro consorzi o societa' consortili, anche cooperative, associazioni temporanee di imprese, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico con personalita' giuridica autonoma, consorzi fra imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:
 - a) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale finalizzati alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi, al miglioramento significativo di prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, all'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, nonche' all'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attivita' lavorative;
 - b) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di attivita' di sviluppo precompetitivo al fine di realizzare prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, nonche' introdurre il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, nonche' dei mercati a esso collegati, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, approvvigionamento, trasporto e distribuzione, l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nell'esecuzione delle attivita' lavorative;
 - c) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale e/o di attivita' di sviluppo precompetitivo che prevedono l'impianto, l'ampliamento e/o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo di laboratori e centri di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati e ad alto o qualificato impiego di lavoro;
 - d) contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilita' e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive industriali regionali.
2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a effettuare erogazioni in via anticipata, sino al 70 per cento dell'importo dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), previa presentazione da parte delle imprese interessate di idonea garanzia o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attivita' produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Art. 22

(Interventi per l'innovazione a favore delle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi)

1. Allo scopo di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, alle piccole e medie imprese industriali in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno un'unità operativa nel territorio regionale, nonché ai consorzi fra piccole e medie imprese industriali e altri soggetti pubblici o privati:

- a) per l'affidamento di commesse di ricerca applicata o industriale;
- b) per l'affidamento di commesse per la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo;
- c) per favorire processi di brevettazione di prodotti propri;
- d) per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo o licenze o know-how o conoscenze tecniche non brevettate di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

3. Con regolamenti regionali sono definiti, da parte della Direzione centrale attività produttive, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)) è pubblicato sul Bolettino ufficiale regionale n. 36 del 5 settembre 2007.

- Il testo dell'articolo 15, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), come integrata dall'articolo 3, comma 45, lettera b), della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) è il seguente:

Art. 15

(Contributi per investimenti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi e all'EZIT contributi annuali per la durata massima di quindici anni, destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime, ivi compreso l'eventuale costo delle aree.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare.

3. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla Direzione regionale dell'industria entro il mese di gennaio di ogni anno.

4. L'accoglimento delle domande avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) contributi per opere di infrastrutture tecniche e servizi dettati dalla particolare urgenza di fronteggiare specifiche esigenze di tutela della salute pubblica e della pubblica incolumità, compreso l'acquisto di aree finalizzate alla rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali;
- a bis) contributi finalizzati all'acquisto di aree e fabbricati siti all'interno dei comprensori consortili e che, in quanto abbandonati o inutilizzati, necessitano di nuovi interventi di infrastrutturazione per un loro nuovo utilizzo;
- b) contributi per opere in costruzione, relativamente a:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- 1) completamento funzionale di opere in corso di costruzione;
 - 2) potenziamento di opere già realizzate o in corso di realizzazione;
 - c) contributi per nuove opere per la realizzazione delle quali sia prevista la compartecipazione alla spesa del soggetto richiedente o di altro soggetto pubblico o privato.
5. A parità dei requisiti di cui al comma 4 viene data priorità alle domande per le opere per le quali è stato già predisposto il relativo progetto esecutivo; in caso di ulteriore parità viene data priorità ai progetti che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
6. I contributi sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, ed erogati ad inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazioni di termini diversi da quelli previsti dall'articolo 18, primo comma, della medesima legge regionale 46/1986 sono concesse solo per motivate circostanze con decreto del Direttore regionale dell'industria.
7. I contributi possono essere direttamente versati, su richiesta dei Consorzi interessati ed in alternativa alle fidejussioni di cui all'articolo 16, agli istituti mutuanti.

Note all'articolo 12

- Per il testo degli articoli 21 e 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) si veda la nota all'articolo 11.

- La legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) è pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale 9 marzo 2005 n. 7

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) è il seguente:

Art. 11

(Interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

- a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per creazione di nuovi processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- b) la realizzazione di attività di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- c) favorire processi di acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attività di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita;
- d) la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le imprese del commercio, turismo e servizi alle imprese e alle persone della regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, ai seguenti soggetti:

- a) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonché i centri per l'innovazione, dotati di personalità giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o più dei soggetti di cui al comma 1;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

b) i Centri di assistenza tecnica del terziario (CAT) autorizzati dalla Regione, che hanno la finalita' di introdurre innovazione, anche tecnologica, all'interno delle imprese del terziario;

c) le societa' di servizi alle imprese, le societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, aventi come finalita' la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attivit  di sviluppo precompetitivo.

3. Le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da universita' e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti nel presente articolo.

- Il testo dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato)   il seguente:

Art. 53 bis
(Attivit  finanziabili)

1. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, l'Amministrazione regionale   autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, a favore delle piccole e medie imprese artigiane, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, per:

a) la realizzazione di progetti di ricerca applicata o industriale per la creazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per dei miglioramenti significativi a prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, l'organizzazione aziendale, la distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attivit  di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purch  le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attivit  artigiana dell'impresa stessa;

b) la realizzazione di attivita' di sviluppo precompetitivo volte all'introduzione di significative innovazioni dei prodotti, dei processi, dei servizi e nell'organizzazione aziendale, per la distribuzione e commercializzazione di prodotti o servizi, ivi compresa l'attivit  di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purch  le suddette iniziative siano strettamente funzionali all'attivit  artigiana dell'impresa stessa;

c) favorire processi di brevettazione di prodotti propri o per l'acquisizione di marchi o di brevetti o di diritti di utilizzo ovvero di licenze o conoscenze tecniche non brevettate volte all'introduzione di innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti, all'organizzazione dell'azienda, alla distribuzione e commercializzazione dei prodotti o dei servizi, ivi compresa l'attivit  di assistenza alla clientela nella vendita o nella post-vendita, purch  strettamente funzionali all'attivit  artigiana dell'impresa stessa;

d) la predisposizione di studi di fattibilit  e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali.

2. Allo scopo di promuovere l'innovazione e di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione al sistema produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese artigiane, l'Amministrazione regionale   autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino alla misura massima consentita dalla normativa comunitaria, per la predisposizione di studi di fattibilit  e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo su materie di elevato impatto sistemico per le strutture produttive artigiane regionali ai seguenti soggetti:

a) centri di ricerca e trasferimento tecnologico nonch  centri per l'innovazione, dotati di personalita' giuridica autonoma, promossi e finanziati da uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1;

b) le universita', gli enti e i centri di ricerca e trasferimento tecnologico, i centri per l'innovazione, i centri di servizi alle imprese, pubblici o privati che abbiano come oggetto statutario lo sviluppo della ricerca, della ricerca applicata o industriale, l'innovazione, il trasferimento tecnologico;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

c) le società tra professionisti in possesso dei requisiti di legge, le società di servizi alle imprese anche costituite dalle organizzazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, aventi come finalità anche la prestazione di servizi per l'innovazione, il trasferimento tecnologico o l'attività di sviluppo precompetitivo.

3. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d), possono essere realizzate da università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico, o centri per l'innovazione competenti e specializzati nelle materie oggetto della ricerca, ovvero da laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti a tal fine dalla Regione o inclusi nell'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000 (Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

4. Con regolamenti regionali sono definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le condizioni, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) è il seguente:

Art. 39

(Tipologie degli incentivi ai settori economici)

1. Gli incentivi alle imprese sono concessi di norma in forma di contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato, concessione di garanzia. Ulteriori disposizioni di legge regionale possono prevedere altresì il ricorso alle forme del credito di imposta e bonus fiscale.

2. I contributi in conto capitale possono essere erogati anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo totale, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto capitale e i contributi in conto interessi sono concessi ed erogati secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore, le quali possono prevedere che l'iniziativa venga realizzata per lotti funzionali.

4. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria; essi sono pari alla quota parte degli interessi posta a carico dell'Amministrazione concedente. Ai soli fini del calcolo dell'incentivo, tale parte di interessi è scontata al valore attuale al momento della concessione. L'erogazione del contributo avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario, sulla base del piano di ammortamento, a meno che la legge di settore preveda la possibilità dell'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria. Le leggi di settore possono prevedere, tenuto conto della tipologia dell'intervento, la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale, scontando al valore attuale al momento della concessione il beneficio derivante dalla quota di interessi.

5. I finanziamenti agevolati producono un'agevolazione pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale differenza deve essere scontata al valore attuale al momento della concessione del finanziamento.

- Il testo dell'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) è il seguente:

Art. 41 bis

(Rendicontazione di incentivi a imprese)

1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso al finanziamento o a ciascun investimento, certificate da:

a) persona iscritta all'Ordine dei dottori commercialisti o all'Albo dei ragionieri commercialisti;

b) persona o società iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 20

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88), e successive modifiche, non legata da rapporto organico con il titolare del progetto oggetto del controllo;

c) un centro autorizzato di assistenza fiscale per le imprese di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e successive modifiche, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241).

2. Il rilascio della certificazione di cui al comma 1 avviene a seguito di esame, da parte del soggetto certificatore, dei titoli di spesa, nonché di tutta la documentazione a supporto dei titoli medesimi, da realizzare conformemente alla normativa vigente.

3. I beneficiari degli incentivi devono conservare i titoli originari di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44.

4. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili al finanziamento del progetto cui si riferiscono.

- Per il testo del decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007 n. 260 vedi nota articolo 11.

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 settembre 1987, n. 451 (Regolamento d'attuazione del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni) è pubblicato sul Bolettino ufficiale regionale n. 130 del 29 novembre 1987.

- Il decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 273 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'articolo 11 della legge regionale 10 novembre 2005 n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria) è pubblicato sul Bolettino ufficiale regionale n. 37 del 12 settembre 2007.

- Il decreto del Presidente della Regione 18 dicembre 2008, n. 344 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) è pubblicato sul Bolettino ufficiale regionale n. 53 del 31 dicembre 2008.

- Il decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria) è pubblicato sul Bolettino ufficiale regionale n. 4 del 24 gennaio 2007.

- Il testo dell'articolo 60 del regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 è il seguente:

Articolo 60
(Funzioni dell'autorità di gestione)

L'autorità di gestione è responsabile della gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. In particolare, essa è tenuta a:

a) garantire che le operazioni destinate a beneficiare di un finanziamento siano selezionate conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di attuazione;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- b) verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali; possono essere effettuate verifiche in loco di singole operazioni su base campionaria conformemente alle modalità di applicazione che devono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 103, paragrafo 3;
- c) garantire l'esistenza di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta nell'ambito del programma operativo, nonché la raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione;
- d) garantire che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- e) garantire che le valutazioni dei programmi operativi di cui all'articolo 48, paragrafo 3, siano svolte in conformità dell'articolo 47;
- f) stabilire procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto dall'articolo 90;
- g) garantire che l'autorità di certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle procedure e verifiche eseguite in relazione alle spese ai fini della certificazione;
- h) guidare i lavori del comitato di sorveglianza e trasmettergli i documenti per consentire una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma operativo, tenuto conto dei suoi obiettivi specifici;
- i) elaborare e presentare alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
- j) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 69;
- k) trasmettere alla Commissione le informazioni che le consentano di valutare i grandi progetti.

- Il testo dell' articolo 27 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 del (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) è il seguente:

Art. 27

(Modalità attuative del Programma)

1. Con regolamenti regionali di attuazione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti relativi alla gestione e attuazione del Programma:
 - a) gestione del Fondo;
 - b) ripartizione dei compiti tra Autorità di gestione del Programma e strutture regionali attuatrici;
 - c) procedure di gestione ordinaria e speciale del Programma.

Nota all'articolo 15

- Il testo del comma 1 dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) è il seguente:

Art. 61

(Definizione e campo di applicazione)

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- Il testo dell'articolo 2 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è il seguente:

Art. 2

(Armonizzazione)

1. OMISSIS

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

27. OMISSIS

- Il testo dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

Art.1

(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza)

1.OMISSIS

212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26 settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento è effettuato alle seguenti scadenze:

- a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
- b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente;
- c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente.

213. OMISSIS

- Il testo dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) è il seguente:

Art. 1

(Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

1. A decorrere dal 1° luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, è pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente.

2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in qualità di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, di età inferiore ai ventuno anni, l'aliquota contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 9 per cento.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da ciascun assicurato è fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini dei versamenti dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso.

5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori non può superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi artigiani ed esercenti attività commerciali.

6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per i prodotti di assicurazione inferiori all'anno solare i contributi sono rapportati a mese.

8. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni.

- Il testo dell'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2, è il seguente:

Art. 19

(Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga)

1. OMISSIS.

2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

- c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;
- d) soppressa dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2;
- e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. OMISSIS.

10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

11. OMISSIS.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 8 della Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)) è il seguente:

Art.8

(Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)

1. OMISSIS.

19. Nelle more dell'adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino della disciplina di competenza regionale in materia d'istruzione e formazione professionale, in coerenza con il quadro normativo delineato dall'[articolo 117 della Costituzione](#), allo scopo di favorire e sostenere i processi di adeguamento e di riqualificazione delle strutture formative regionali, nella prospettiva di una crescente integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, approva norme di adeguamento, di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure amministrative di autorizzazione, di gestione e di rendicontazione delle attività formative disciplinate dalle disposizioni regolamentari vigenti:

a) in materia di accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, di cui al decreto del Presidente della Regione 12 gennaio 2005, n. 7 (Testo coordinato del Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche), e successive modifiche;

b) in materia di attuazione delle attività formative finanziate dal Fondo sociale europeo, di cui al decreto del Presidente della Regione 9 gennaio 2008, n. 7 (Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo).

20. OMISSIS.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 7 bis della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) come modificato dal presente articolo è il seguente:

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

Art. 7 bis

(Sostegno ad attività della famiglia in formazione)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere attività di formazione e informazione sulla vita di coppia e familiare e sulla valorizzazione sociale della maternità e paternità, promosse dai consultori familiari e da soggetti pubblici e privati.
2. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento.

- Il testo dell'articolo 10 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 10

(Carta Famiglia)

1. La Regione istituisce il beneficio denominato <<Carta Famiglia>>.
2. *La Carta Famiglia attribuisce il diritto all'applicazione di agevolazioni consistenti nella riduzione di costi e tariffe o nell'erogazione diretta di benefici economici per la fornitura di beni e servizi significativi nella vita familiare, ovvero di particolari imposte e tasse, nel rispetto della normativa statale in materia tributaria.*
3. Con regolamento regionale sono determinate le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta Famiglia, le modalità di intervento per le agevolazioni di cui al comma 2 graduate in relazione all'indicatore di situazione economica equivalente e al numero dei figli, nonché le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti necessari.
4. La Giunta regionale definisce le linee guida per la stipulazione di convenzioni tra Comuni e soggetti pubblici e privati che forniscono i beni e servizi di cui al comma 2, determinando le condizioni e le modalità di parziale o totale rimborso.
5. La Carta Famiglia e' attribuita dal Comune di residenza al genitore o ai genitori con almeno un figlio a carico. Il genitore o almeno uno dei genitori deve essere residente in regione da almeno un anno. In caso di separazione o divorzio, la Carta e' attribuita al genitore che ha cura della ordinaria gestione del figlio a carico e che con esso convive, come indicato consensualmente dai genitori o come individuabile dal provvedimento giudiziale concernente l'affidamento o l'abituale collocazione abitativa del figlio. La Carta e' riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari, fin dall'avvio dell'affidamento preadottivo, nonché alle famiglie e alle persone singole affidatarie di minori, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e successive modifiche, per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
- 5 bis. Le convenzioni di cui al comma 4 possono essere stipulate dalla Regione anche in forma diretta .*
- 5 ter. Qualora i benefici economici di cui al comma 2 siano erogati direttamente dalle Amministrazioni comunali, la Regione concorre al finanziamento degli oneri sostenuti dai Comuni stessi per la gestione dei relativi procedimenti contributivi riservando a tal fine a valere sulle somme complessivamente trasferite quote specifiche il cui importo massimo è fissato di volta in volta con deliberazione della Giunta regionale.*
- 5 quater. La gestione dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi di agevolazione disposti dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 2, può essere delegata ad altre amministrazioni pubbliche territoriali, sulla base di specifiche convenzioni con essi appositamente stipulate.*

- Il testo dell'articolo 18 della Legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 18

(Sostegno ai progetti delle famiglie)

1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con finanziamenti spettanti per le medesime iniziative ad altro titolo.
3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

4. ABROGATO

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) è il seguente:

1. OMISSIS.

Art. 1, comma 461

(Riordino e dismissione partecipazioni societarie)

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che entro il 30 giugno 2007 (153) il numero delle società controllate sia ridotto a non più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società regionali si procederà d'intesa con le regioni interessate anche tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse.

461. OMISSIS

- Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998)) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 3

(Privatizzazioni e semplificazione dell'attività amministrativa)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza e snellezza operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, in concorso con altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di una società di capitali per la gestione e l'alienazione di beni disponibili e per la manutenzione di beni indisponibili appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione e di altri enti pubblici, nonché per la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società medesima.

1 bis. In relazione all'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in considerazione della uscita del capitale privato dalla società l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie della società includendo nell'oggetto sociale le seguenti attività: la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi altro titolo della Regione e di altri enti pubblici soci della società, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento della Regione stessa e di altri enti pubblici soci della società.

1 ter. Le attività previste dai commi 1 e 1 bis possono formare oggetto del mandato di cui al comma 3 bis.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla società di cui al comma 1 con l'apporto di capitali sino alla concorrenza del valore di 500 milioni.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è subordinata al mantenimento in capo alla Regione della maggioranza assoluta del capitale della società.

3 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 mandato per lo svolgimento delle attività di cui al comma stesso relativamente alla gestione, manutenzione ed alienazione dei propri beni immobili disponibili nonché alla manutenzione dei propri beni immobili indisponibili e alla fornitura di beni e servizi necessari al suo funzionamento.

X LEGISLATURA – DISEGNO DI LEGGE N. 64

<<Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici>>

3 ter. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a conferire alla società di cui al comma 1 beni immobili appartenenti al proprio patrimonio disponibile.

4. Per il conferimento alla società di cui al comma 1 di beni immobili disponibili del patrimonio regionale la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno specifico programma, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, anche di durata pluriennale, in cui sono individuati i beni oggetto di conferimento ed i tempi relativi.

5. Ai fini del conferimento del mandato, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposita convenzione con la società di cui al comma 1 in cui siano stabiliti i termini e le modalità della gestione immobiliare e finanziaria, nonché le misure e le modalità di corresponsione dei compensi spettanti alla società. La gestione finanziaria del mandato conferito dalla Regione e' attuata dalla società, con contabilità separata, su apposito fondo speciale. Al fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

6. Per le finalità previste dal comma 2 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

7. L'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a concedere alla società di cui al comma 1 un contributo a sollievo degli oneri di avvio e funzionamento della società medesima, pari a lire 900 milioni complessivi, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, a carico del capitolo 1140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi annui costanti, di durata quinquennale e in misura non superiore al 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per programmi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento funzionale di beni immobili del patrimonio disponibile regionale, ceduti a titolo gratuito a favore di Province, Comuni, Istituti autonomi per le case popolari, IPAB e Università degli studi della Regione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 15, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, ovvero per il completamento dei programmi medesimi già avviati.

9. I programmi di cui al comma 8, predisposti dagli enti interessati, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il Servizio tecnico della gestione immobili, in deroga alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 8 sono stabilite dalla Giunta regionale, con apposito regolamento. In sede di concessione dei contributi di cui al comma 8 viene data priorità a quelli finalizzati al completamento dei programmi che sono in fase avanzata di attuazione.

10. Per le finalità previste dal comma 8 e' autorizzato il limite d'impegno quinquennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dal 1999, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità 1999 e 2000 a carico del capitolo 1163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e l'onere relativo alle annualità dal 2001 al 2003 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.

11. Nell'articolo 4 bis della legge regionale 10/1982, come inserito dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1986, n. 57, e modificato dall'articolo 81, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente comma:

<< Le spese sono inoltre classificate, in ordine agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con riferimento alle specifiche strutture individuate dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni. >>.

12. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e' aggiunto il seguente:

<< Art. 13 bis

(Spese di funzionamento)

1. L'Assessore regionale alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei Conti, variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa della stessa rubrica relativi a spese inerenti il funzionamento dell'Amministrazione regionale inclusi nell'elenco delle spese di funzionamento allegato alla legge di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale >>.